Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Venerdì, 17 agosto 1934 - Anno XII** **Numero 192**

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1934, n. 1304.

Modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto autonomo degli stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale azienda autonoma di cura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 496, concernente la soppressione dell'Istituto autonomo degli stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma di cura;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, è sostituito il seguente:

« Alla particolare gestione di cui al secondo comma del precedente articolo provvederà una speciale Commissione presieduta dal presidente del Comitato locale e composta da quattro membri del Comitato stesso e precisamente dai due designati dal Consiglio provinciale di sanità, da quello designato dal podestà di Grado e da altro scelto dal prefetto della provincia di Trieste ».

Art. 2.

Col regolamento di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, saranno emanate anche norme speciali intese a disciplinare la gestione particolare degli stabilimenti balneari, nonchè la vigilanza e la tutela sulla medesima.

Art. 3.

Agli impiegati e salariati, che saranno dispensati dal servizio in conseguenza della revisione degli organici del personale dell'Azienda autonoma di cura e del soppresso Istituto autonomo degli stabilimenti balneari, non potrà essere fatto, in alcun caso, un trattamento più favorevole di quello stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, *foglio* 32. — GIACHEDDU.

REGIO DECRETO 5 aprile 1934, n. 1305.

Applicazione dell'esercizio economico sul nuovo tronco ferroviario Torre Annunziata-Castellammare di Stabia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 13 novembre 1887, n. 5086, ed 11 aprile 1901, n. 146, con i quali venne concessa alla Società per le strade ferrate secondarie meridionali la costruzione e l'esercizio delle ferrovie Napoli-Ottaiano-S. Giuseppe e Circumvesuviana;

Visto il R. decreto 10 novembre 1932, n. 1579, con il quale è stata approvata la convenzione per la concessione, alla detta Società ferroviaria, della costruzione e dell'esercizio del nuovo tronco ferroviario Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, in diramazione della ferrovia Circumvesuviana;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1911, n. 110, con il quale la detta Società ferroviaria venne autorizzata, ai sensi degli art. 141 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, ad applicare il regime economico di esercizio sulla ferrovia Napoli-Ottaiano-San Giuseppe e Circumvesuviana;

Visti gli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40;

Vista la domanda presentata dalla predetta Società per ottenere l'autorizzazione ad applicare anche sul nuovo tronco ferroviario Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, di prossima apertura all'esercizio, il regime economico di esercizio;

Considerato che il tronco ferroviario Torre Annunziata-Castellammare di Stabia è stato concesso come diramazione della ferrovia Circumvesuviana e che pertanto si rende opportuno che l'esercizio sullo stesso tronco ferroviario sia ugualmente effettuato con le stesse condizioni speciali riguardanti il regime economico in vigore sulla ferrovia della Napoli-Ottaiano-S. Giuseppe e Circumvesuviana;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società per le strade ferrate secondarie meridionali è autorizzata ad applicare sul nuovo tronco ferroviario Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, concessole in diramazione della ferrovia Circumvesuviana, con convenzione 24 ottobre 1932, approvata con R. decreto 10 novembre successivo, n. 15791, il regime economico di esercizio limitatamente ai trasporti dei viaggiatori, bagagli, cani e biciclette ed a ridurre nella misura del 3 % l'imposta erariale sui prodotti dei detti trasporti che verranno effettuati su tale tronco ferroviario, fermo restando l'obbligo di applicare la misura dell'8 % per imposta erariale sui prodotti dei trasporti delle merci a G. V., e del 3 % sui prodotti dei trasporti a P. V.

L'applicazione dell'esercizio economico in base alle anzidette norme avrà decorrenza dalla data di apertura di esercizio del nuovo tronco ferroviario in parola.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, sarà stabilito, sempre che sia applicata la riduzione tariffaria prevista dall'art. 146 del testo

unico delle disposizioni di legge approvate con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, l'ammontare del prodotto a norma dell'art. 147, lett. *a*) dello stesso testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 133. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. 1306.

Norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, sulla legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 8 aprile 1929, n. 602, che estende alle Colonie italiane le prescrizioni concernenti l'accettazione di agglomerati idraulici per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, che approva, pel Regno, le norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio;
Ritenuta l'opportunità di estendere alle Colonie con convenienti modifiche ed adattamenti alle particolari condizioni locali anche le nuove norme vigenti nel Regno;
Udito il Consiglio superiore coloniale e quello superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 8 aprile 1929, n. 602, di cui alle premesse è abrogato.

Art. 2.

Sono approvate e rese obbligatorie per la Tripolitania, la Cirenaica, l'Eritrea e la Somalia Italiana, le norme per la accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, quali risultano dall'unito testo vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Dall'entrata in vigore del presente decreto i Governi della Colonia, i Municipi e tutti gli Enti pubblici nonchè i privati debbono attenersi alle prescrizioni suddette per le costruzioni in conglomerato cementizio.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle Colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 50. — GIAGHEDDU.

Norme per l'accettazione di leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio nelle Colonie italiane.

PRESCRIZIONI

PARTE I

Prescrizioni normali per i leganti idraulici

I. — CLASSIFICAZIONI E DEFINIZIONI.

1. — Agli effetti delle presenti norme i leganti idraulici si distinguono in:

a) *Calci*:
1° calce idraulica;
2° calce eminentemente idraulica.

b) *Cementi*:
1° Portland;
2° alluminoso;
3° d'alto forno;
4° pozzolanico.

c) *Agglomeranti cementizi*:
1° a rapida presa;
2° a lenta presa.

a) *Calci*: Per calce idraulica ed eminentemente idraulica s'intendono i prodotti ottenuti con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie argillose, con la successiva estinzione, stagionatura e macinazione.

b) *Cementi*:

1° Portland. — Per cementi Portland s'intendono i prodotti ottenuti con la cottura di marne naturali o di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie argillose e con la successiva stagionatura e macinazione del prodotto di cottura senza aggiunta di materie inerti.

2° Cemento alluminoso. — Per cemento alluminoso si intende il prodotto contenente almeno il 35 % in peso di allumina (Al^2O^3) ottenuto con la cottura e successiva macinazione di una mescolanza intima ed omogenea di allumina, di silice, di ossido di calcio o di carbonato di calcio, senza aggiunta di materie inerti.

3° Cemento d'alto forno. — Per cemento d'alto forno si intende il prodotto ottenuto con la macinazione, senza aggiunte di materie inerti, di una mescolanza intima ed omogenea di Klinker (1) puro di cemento e di loppe basiche di alto forno opportunamente granulate e vetrose, derivanti dalla produzione della ghisa e contenenti non più del 5 % di ossido di manganese (Mn O). Il Klinker può essere anche ottenuto con la cottura di calcare e loppe.

4° Cemento pozzolanico. — Per cemento pozzolanico si intende il prodotto ottenuto con la macinazione, senza aggiunte di materie inerti, di una mescolanza intima ed omogenea di Klinker puro di cemento e di pozzolana a reazione acida. Il Klinker può essere prodotto anche con la cottura di calcare e pozzolana.

Il cemento Portland, quello d'alto forno e quello pozzolanico, quando raggiungono la resistenza a compressione di kg. 600 per cmq. su malta normale dopo 28 giorni di stagionatura, acquistano la qualifica di cementi ad alta resistenza.

c) *Agglomeranti cementizi*: Per agglomeranti cementizi si intendono i prodotti di cui alla lettera *b*), nn. 1, 2, 3, 4, con resistenze inferiori a quelle stabilite all'art. 13 e tabella dell'art. 14, o quando contengono aggiunte materie inerti.

2. — Tutti i leganti sopraindicati non devono contenere quantità di ossido di magnesio (Mg. O) superiore al 3 % e di anidride solforica (SO^3) superiore al 2 %; però nei capitolati speciali potrà, per esigenze costruttive, essere stabilita la quantità di SO^3 in misura inferiore.

II. — METODI DI PROVA.

Finezza di macinazione.

3. — La finezza di macinazione viene determinata con due vagli, di forma circolare e con diametro di circa 10 centimetri, aventi l'uno 900 maglie quadrate per centimetro quadro, formate con fili metallici di calibro 0,15 di millimetro, e l'altro 4900 maglie quadrate per centimetro quadro formate con fili metallici di calibro 0,05 millimetri.

La prova si esegue su due campioni di 50 grammi ciascuno di legante essiccato preventivamente a 100°÷ 110° C., fino a peso costante.

I vagli sovrapposti e solidali fra loro debbono essere mossi meccanicamente e la prova si considera finita quando nell'intervallo di due minuti il peso della materia passata attraverso le maglie del vaglio più fine non è maggiore di 0,10 grammi.

Il grado di finezza di macinazione si esprime col peso del residuo nel relativo staccio rapportato in percentuale al peso complessivo del legante impiegato nella prova.

Peso specifico.

4. — La determinazione del peso specifico si fa con uno qualunque dei metodi conosciuti, purchè l'apparecchio impiegato permetta di ottenere la seconda cifra decimale con approssimazione di due unità.

Il materiale da impiegare nella prova deve essere pulverulento, vagliato con il setaccio di 900 maglie per cmq. ed essiccato a 100° ÷ 110° C., e fino a peso costante.

Durante le operazioni la temperatura dell'apparecchio, del materiale e del liquido deve essere compresa fra 15° e 20° C.

Pasta normale.

5. — Per confezionare la pasta normale coi cementi o con gli agglomeranti cementizi si distende sopra una lastra di vetro, in forma di ciambella, un chilogrammo di legante versando in mezzo, ed in un sol colpo, la quantità di acqua necessaria per ottenere un impasto di consistenza uguale a quella più sotto indicata: indi s'impasta il tutto energicamente con una cazzuola per tre minuti, contati dal principio dell'operazione di rimescolamento. L'acqua deve essere limpida e dolce e non contenere cloruri e solfati in percentuali dannose.

Per confezionare la pasta normale degli agglomeranti cementizi a rapida presa si procede nello stesso modo sopraindicato, impiegando però soltanto kg. 0,600 di agglomerante e riducendo la durata dell'impasto ad un minuto primo.

Con la pasta ottenuta nel modo suindicato si riempie immediatamente una scatola tronco-conica di ebanite o di metallo avente centimetri 9 di diametro interno alla base inferiore, centimetri 8 di diametro interno alla base superiore, e centimetri 4 di profondità, lisciando la superficie con la cazzuola e procurando di evitare qualsiasi scossa o compressione.

Perpendicolarmente alla superficie della pasta, ed al centro della scatola, si fa discendere, con precauzione e lentamente senza che acquisti apprezzabile velocità, una sonda cilindrica di cm. 1 di diametro e del peso di 300 grammi, di metallo ben liscio ed asciutto, terminata all'estremità da una sezione piana, ortogonale all'asse del cilindro. Tale sonda, che si chiama di consistenza, deve essere portata da un apparecchio costruito in modo da permettere il rilevamento esatto dello spessore della pasta che rimane fra l'estremità inferiore della sonda ed il fondo della scatola.

La consistenza della pasta deve esser tale che la sonda si arresti a sei millimetri dal fondo della scatola. Non ottenendo questo risultato, si ripete la confezione dell'impasto con quantità di acqua maggiore o minore a seconda del caso. La pasta soddisfacente alla condizione ora esposta si chiama pasta normale.

Tutte le operazioni debbono essere fatte in un ambiente a temperatura compresa fra 15° e 20° C., ed entro questi limiti deve essere compresa la temperatura dell'acqua, della scatola e del legante.

Prove di presa.

6. — Le prove di presa si eseguono sulle paste normali.

La pasta normale del legante da provare è collocata nella medesima scatola che ha servito per determinare la sua consistenza ed è mantenuta durante tutto il periodo di prova in luogo umido, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole, e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

La prova consiste nel determinare il principio e il termine della presa, servendosi di un ago di ferro (detto ago di Vicat) cilindrico, liscio, pulito, secco, terminato da una sezione piana, ortogonale all'asse, di 1 mm² di area (diametro mm. 1,13) e pesante 300 grammi.

Si considera principio della presa l'istante in cui il suddetto ago non penetri fino al fondo della scatola di prova, ma si arresti a distanza dal fondo stesso di 1/2 millimetro, e termine della presa l'istante in cui l'ago sia sopportato dalla pasta senza che possa penetrarvi di 1/2 millimetro.

I periodi di tempo occorrenti per il principio e per il termine della presa vengono calcolati partendo dall'inizio dell'impasto.

Sabbia normale.

7. — Per sabbia normale, da impiegare nella confezione delle malte per le prove dei leganti idraulici, s'intende quella prelevata dal Po a monte della città di Torino.

Essa è costituita da granuli che passino attraverso ad un vaglio di lamiera dello spessore di 1 millimetro con fori circolari del diametro di mm. 1,5 e restino sopra altro vaglio con fori circolari del diametro di 1 millimetro.

(1) Si chiama Klinker la materia cementizia che ha subito un principio di fusione, così come esce dal forno di cottura, prima di essere macinata.

MALTA NORMALE.

8. — La malta normale si ottiene impastando con acqua dolce una parte, in peso, di legante e tre parti, in peso, di sabbia normale.

Per ogni prova la preparazione della malta si fa con kg. 0,500 di legante e kg. 1,500 di sabbia normale, quantitativi sufficienti per ottenere il volume d'impasto necessario per confezionare due provini a trazione e due a compressione.

Il legante, l'acqua, la sabbia normale e l'aria dell'ambiente in cui si fa l'impasto, debbono avere la temperatura non inferiore a 15° nè superiore a 25° centigradi.

Il legante e la sabbia nella quantità sopraindicata, vengono posti in una bacinella e mescolati a mano per un minuto, indi viene aggiunta l'acqua e sono mescolati nuovamente per un altro minuto.

Dopo le anzidette operazioni la miscela viene posta, per ultimare l'impasto, in una macchina rimescolatrice a bacinella mobile e mola rotante di rimescolamento, facendo percorrere alla bacinella 20 giri in 2 minuti e mezzo (8 giri al minuto). La bacinella mobile ha di regola il diametro medio di cm. 40, la mola il peso di circa kg. 20, il diametro massimo di cm. 20, lo spessore di cm. 8 ed è terminata alla periferia con sagoma semicircolare. La distanza della mola rotante di compressione dalla bacinella mobile (misurata nel piano mediano della mola) deve essere da 5 a 6 millimetri.

La quantità d'acqua necessaria per la malta normale, deve essere quella indicata dallo stabilimento produttore: nel caso manchi la indicazione, è determinata dal laboratorio.

PROVE DI RESISTENZA A TRAZIONE.

9. *Cementi ed agglomeranti cementizî a lenta presa.* — La malta normale, nella quantità corrispondente a 200 grammi

Fig. 1.

di miscela secca, viene collocata, senza costipamento, nella forma normale, della sezione minima di cmq. 5, corrispondente al tipo di provino della figura 1, costituita di due pezzi e racchiusa in altra forma di maggiore volume: è quindi compressa in tre minuti, mediante 120 colpi di un maglietto del peso di due chilogrammi cadente dalla altezza di metri 0,25 e sviluppante perciò il lavoro di kgm. 0,30 per grammo di sostanza compressa. Il cuscinetto metallico su cui batte il maglietto, deve avere la faccia superiore e quella inferiore piane, l'altezza di cm. 5 circa, e pesare kg. 1.

Ultimata la battitura, si toglie con precauzione l'eccesso della malta, lisciando la superficie dello stampo con la caz-

Fig. 2

zuola. I provini devono rimanere negli stampi per 24 ore se confezionati con cementi od agglomeranti cementizî a lenta presa; e per 48, se confezionati con calce idraulica od eminentemente idraulica, ed essere conservati in un atmosfera umida (almeno 80 % della saturazione) ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C. e al riparo dalle correnti d'aria e dal sole.

Trascorso tale periodo di tempo, i provini sono sformati ed immersi nell'acqua potabile in modo che rimangano completamente sommersi.

L'acqua viene rinnovata ogni 7 giorni, mantenuta costantemente fra 15° e 20° C. e deve avere almeno un volume di circa quattro volte quello dei provini sommersi.

L'apparecchio per la rottura dei provini deve essere disposto e regolato in modo che lo sforzo di trazione sia continuo e cresca in ragione di circa kg. 0,5 per ogni minuto secondo e per centimetro quadrato.

La forma delle branche d'attacco deve essere quella della fig. 2.

La rottura dei provini deve aver luogo appena questi sono tolti dalle vasche di stagionatura ed alle scadenze seguenti:

a) per provini confezionati con le calci idrauliche ed eminentemente idrauliche, di giorni 28, 84, 180, 360;

b) per provini confezionati con cemento Portland, con cemento d'alto forno, con cemento pozzolanico e con gli agglomeranti cementizî, di giorni 7, 28, 84, 180, 360;

c) per provini confezionati con i cementi ad alta resistenza, di giorni 3, 7, 28, 84, 180, 360;

d) per provini confezionati con cemento alluminoso, di 24 ore, e di giorni 3, 28, 84, 180, 360.

Ciascun esperimento esige la rottura di 6 provini.

La resistenza di ciascun provino viene determinata dividendo il carico totale di rottura per la sezione minima di esso (cm² 5). Si assume come resistenza definitiva la media dei 4 risultati migliori.

Agglomeranti cementizî a rapida presa. — La pasta normale, confezionata come è detto al precedente numero 5, viene

collocata nelle forme già citate, in quantità sufficiente per riempirle e tutta in una sola volta, comprimendovela col dito per non lasciare dei vani. Con la cazzuola si battono quindi piccoli colpi sopra e lateralmente allo stampo affinchè l'impasto si assetti e ne vengano scacciate le bolle d'aria. Dopo di ciò con lo spigolo della cazzuola si toglie la materia eccedente lo stampo senza esercitare sforzo di compressione, e se ne liscia convenientemente la superficie.

I provini così formati vengono conservati per 30 minuti primi nei loro stampi, in una atmosfera umida, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole, e ad una temperatura compresa fra 15° e 25° C.

Trascorso questo periodo di tempo, i provini vengono sformati ed immersi nell'acqua potabile.

Per le prove di resistenza a trazione su pasta normale, valgono le modalità citate per le analoghe prove su malta 1:3 confezionata con agglomerante a lenta presa. La rottura dei provini deve aver luogo dopo 30 minuti od appena tolti dalle vasche di stagionatura ed alle scadenze di ore 1, giorni 1, 3, 7, contati dal momento della preparazione dell'impasto.

PROVE DI RESISTENZA A PRESSIONE.

10. *Cementi ed agglomeranti cementizi a lenta presa.* — La malta normale, confezionata come è indicato al precedente n. 8, e nella quantità corrispondente ad 800 grammi di miscela secca, viene collocata in una forma cubica della sezione di cm² 50 costituita con 4 pezzi e racchiusa in altra forma di maggiore volume.

Si esegue quindi la compressione dell'impasto mediante 160 colpi di un maglietto del peso di kg. 3 cadente dall'altezza di m. 0,50 e per conseguenza con un lavoro di compressione di kgm. 0,30 per ogni grammo di sostanza compressa. Il cuscinetto metallico su cui batte il maglietto, deve avere la faccia superiore e quella inferiore piane, l'altezza di cm. 10 circa e pesare kg. 2,5.

Per la sformatura, la successiva conservazione dei provini, le scadenze di prova ed il calcolo della resistenza definitiva, si devono osservare le stesse norme indicate precedentemente per la prova alla trazione.

Le prove debbono aver luogo immediatamente dopo che i provini siano tolti dalle vasche di stagionatura; lo sforzo di pressione deve esercitarsi perpendicolarmente a due delle facce opposte, che sono state a contatto delle pareti laterali della forma.

L'apparecchio per la rottura dei provini deve essere disposto e regolato in modo che lo sforzo di pressione sia continuo e cresca in ragione di circa 20 kg. per minuto secondo e per cmq.

Agglomeranti cementizi a rapida presa. — La pasta normale, confezionata come è detto al precedente n. 5, viene collocata nelle forme già citate, in quantità sufficiente per riempirle e tutta in una sola volta comprimendovela col dito per non lasciare vani.

Le modalità già descritte per la preparazione dei provini da sperimentare a trazione, per la sformatura, e loro successiva conservazione, valgono anche pei provini da sperimentare a pressione. Sono pure invariate le prescrizioni per le scadenze di prova e per il calcolo della resistenza definitiva.

PROVE DI INDEFORMABILITÀ PER I CEMENTI ED AGGLOMERANTI CEMENTIZÎ.

11. *Prova a caldo.* — Si impiegano provini cilindrici di cm. 3 di altezza, preparati entro stampi di ottone del diametro interno di cm. 3 e dello spessore di 1/2 mm., aperti secondo una generatrice, e portanti da ciascuna parte della fessura un ago saldato di cm. 15 di lunghezza.

Gli stampi sono riempiti di pasta normale e conservati in ambiente umido, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole, e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

Di norma dopo 24 ore, ed in ogni modo non prima che sia ultimata la presa, i provini devono essere immersi nell'acqua potabile ad una temperatura di circa 15° a 20° C. Entro le 24 ore dal momento dell'immersione, la temperatura dell'acqua è progressivamente elevata fino a 100° C., in uno spazio di tempo compreso fra un quarto d'ora e mezz'ora. Tale temperatura viene mantenuta durante 3 ore consecutive e poi lasciata diminuire naturalmente fino a quella dell'ambiente per la misura finale.

L'aumento del distacco delle punte degli aghi costituisce la misura del rigonfiamento avvenuta nella massa di agglomerante contenuta nel provino.

Per la prova di indeformabilità a caldo si possono impiegare anche provini di pasta normale a forma di focacce o gallette che abbiano un diametro di cm. 10 a 15 e lo spessore verso il mezzo di cm. 1,5 a 2, decrescente verso il perimetro fino a pochi millimetri (circa cinque).

Le focacce sono conservate per 24 ore in un ambiente umido, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

Di norma dopo 24 ore, e in ogni modo mai prima che sia ultimata la presa, le focacce sono collocate nell'acqua potabile, seguendo le norme già indicate pei provini cilindrici.

Ritirate a suo tempo dall'acqua, le focacce vengono esaminate per constatare se presentino deformazioni o fessure radiali che si allarghino verso il perimetro.

Prove a freddo. — Si eseguono con la pasta normale su focacce preparate come per le prove a caldo.

Questi provini sono immersi nell'acqua potabile 24 ore dopo la loro confezione, essendo stati conservati durante questo spazio di tempo in un'atmosfera umida, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

Dopo 28 giorni dalla loro confezione, i provini vengono tolti dall'acqua e se ne verifica lo stato di conservazione constatando se presentano deformazioni qualsiansi o fessure.

PROVE COMPLEMENTARI.

12. a) *Prove di resistenza a trazione ed a pressione su pasta normale confezionata con cementi ed agglomeranti cementizi a lenta presa.* — Le prove a trazione ed a pressione sulla pasta normale, confezionata coi suddetti cementi ed agglomeranti cementizî, sono eseguite collocandola nelle forme sopradescritte per le prove normali di resistenza a trazione ed a pressione, in quantità sufficiente per riempirle e tutta in una sol volta, comprimendovela col dito per non lasciare vani.

Seguono le operazioni con le modalità descritte in precedenza per la preparazione degli analoghi provini confezionati con pasta normale di agglomerante cementizio a rapida presa.

I detti provini sono conservati per 24 ore entro ai loro stampi in un'atmosfera umida, a riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

Trascorso questo spazio di tempo, i provini vengono sformati e trattati come quelli di malta normale.

b) *Prove di resistenza a flessione su pasta normale confezionata con cementi od agglomeranti cementizi a lenta presa.* — Le prove di resistenza a flessione si eseguono sopra barrette di sezione quadrata di lato eguale a cm. 2, aventi lunghezza

di cm. 12. Tali barrette vengono compresse a mano con una spatola di ferro lunga cm. 35 (manico compreso), del peso di 250 grammi e con una superficie di battitura di cm.² 25.

Il campione da rompere si appoggia con una delle facce laterali, che sono state a contatto della forma, sopra due coltelli leggermente arrotondati e distanti fra loro cm. 10.

Il carico provocante la rottura per flessione viene applicato nel punto di mezzo, usando un coltello arrotondato.

L'apparecchio di rottura è tale da permettere che lo sforzo totale esercitato sul provino cresca in modo continuo ed in ragione di un chilogramma per ogni minuto secondo.

Per la sformatura, la successiva conservazione dei provini, i periodi di prova, si osservano le stesse norme indicate per le prove a trazione ed a pressione su provini di pasta normale.

Ciascun esperimento esige la rottura di 6 provini, e si assume come risultato definitivo la media dei 4 migliori.

La tensione unitaria ideale di rottura in kg./cm² viene calcolata con la formula

$$\sigma = \frac{My}{J} = \frac{15}{8}P$$

nella quale P è espresso in chilogrammi.

c) *Prove di indeformabilità delle calci idrauliche od eminentemente idrauliche.*

Prove a caldo. — Si eseguono sui provini cilindrici o sulle focacce citate al numero 11 delle prove normali; i provini vengono confezionati con pasta preparata come per il cemento a lenta presa.

Detti provini debbono collocarsi nell'acqua potabile ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C., 48 ore dopo la loro confezione.

La temperatura dell'acqua viene progressivamente elevata fino a 50° C. in uno spazio di tempo compreso fra un quarto d'ora e mezz'ora. Per le altre modalità valgono le prescrizioni riportate nel citato numero 11.

Prove a freddo. — Si opera su pasta normale con le modalità indicate al numero 11, salvo che l'immersione dei provini in acqua potabile viene effettuata 48 ore dopo la loro confezione.

d) *Prove per esigenze speciali.*

Per speciali esigenze, si possono richiedere anche le seguenti prove:

prove di resistenza a sforzo tagliante;
prove di aderenza;
prove di permeabilità e porosità;
prove di resistenza alla decomposizione in acqua di mare;
analisi chimica.

III. — MODALITA DI FORNITURA.

REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE.

MODALITÀ DI FORNITURA.

13. I leganti idraulici debbono essere forniti con imballaggi originali in sacchi del peso di chilogrammi 50 chiusi con legaccio munito di sigillo metallico.

Il sigillo metallico deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento e la specie del legante. Per i cementi e gli agglomeranti cementizi deve essere fissato al sacco a mezzo di sigillo un cartellino resistente su cui siano stampate in modo chiaro e indelebile:

a) la qualità del legante;
b) l'indicazione dello stabilimento produttore;
c) la quantità d'acqua per la malta normale;
d) le resistenze minime a trazione e pressione della malta normale 1:3 garantite dal produttore anche agli effetti del successivo numero 14, dopo maturazione di 28 giorni dei provini;
e) per gli agglomeranti cementizi le eventuali percentuali di aggiunte di materie inerti.

Per i cementi d'alta resistenza il cartellino deve anche portare l'indicazione delle resistenze a trazione e pressione a 3 e 7 giorni e per il cemento alluminoso a 24 ore e 3 giorni di maturazione.

Le resistenze suddette, espresse in chilogrammi per centimetro quadrato, non devono essere in nessun caso minori di quelle qui appresso indicate:

1° Per i cementi Portland, d'alto forno e pozzolanici:

Resistenza a trazione:
dopo 7 giorni Kg/cmq. 25;
dopo 28 giorni Kg/cmq. 30;

Resistenza alla pressione:
dopo 7 giorni Kg/cmq. 350;
dopo 28 giorni Kg/cmq. 450;

2° Per i cementi Portland, d'alto forno e pozzolanici ad alta resistenza:

Resistenza a trazione:
dopo 3 giorni Kg/cmq. 20;
dopo 7 giorni Kg/cmq. 30;
dopo 28 giorni Kg/cmq. 35;

Resistenza alla pressione:
dopo 3 giorni Kg/cmq. 250;
dopo 7 giorni Kg/cmq. 450;
dopo 28 giorni Kg/cmq. 600;

3° Per il cemento alluminoso:

Resistenza alla trazione:
dopo 24 ore Kg/cmq. 25;
dopo 3 giorni Kg/cmq. 30;
dopo 28 giorni Kg/cmq. 40;

Resistenza alla pressione:
dopo 24 ore Kg/cmq. 300;
dopo 3 giorni Kg/cmq. 500;
dopo 28 giorni Kg/cmq. 650;

4° Per gli agglomeranti cementizi:

Resistenza alla trazione:
dopo 7 giorni Kg/cmq. 18;
dopo 28 giorni Kg/cmq. 22;

Resistenza alla pressione:
dopo 7 giorni Kg/cmq. 180;
dopo 28 giorni Kg/cmq. 300;

Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali di carta a chiusura automatica a valvola, che non possano essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui al comma precedente debbono essere stampate a grandi caratteri sui sacchi.

Le suddette prescrizioni valgono oltre che per gli agglomeranti prodotti nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana da fabbriche locali anche per gli agglomeranti importati dal Regno o dall'estero e debbono essere accertate dagli uffici di dogana.

I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione.

Se l'imballaggio fosse comunque manomesso od il prodotto avariato la merce può essere rifiutata.

REQUISITI DI ACCETTAZIONE.

14. L'accettazione dei leganti è subordinata all'accertamento delle condizioni seguenti:

a) le qualità fisiche e meccaniche da determinarsi secondo i metodi di prova indicati nel Capo I di queste Prescrizioni su di un sacco per ogni partita di 1000 sacchi o frazioni, ed in via eccezionale nei cantieri a grande consumo giornaliero per ogni partita di 2000 sacchi, quando il direttore dei lavori si sia reso conto della costanza del cemento usato, debbono corrispondere ai dati normali seguenti:

ANNOTAZIONI	Residuo massimo % al setaccio di maglie (a cmq)		Peso specifico minimo	Durata presa		Resistenza minima Kg/cmq							
						Trazione dopo				Pressione dopo			
	900	4900		Inizia dopo ore	Termina dopo ore	24 ore	3 giorni	7 giorni	28 giorni	24 ore	3 giorni	7 giorni	28 giorni
Calci.													
a) idrauliche......	7	25	2,70	2 a 6	8 a 48	-	—	—	5 (1)	—	—	—	25 (1)
b) eminentemente idrauliche.....	7	25	2,70	2 a 6	8 a 48	—	—	—	8 (1)	—	—	—	50 (1)
Agglomeranti cementizi.													
a) a rapida presa	15	—	2,80	1/60	½	—	—	12 (2)	—	—	—	120 (2)	—
b) a lenta presa...	2	20	2,80	1	6 a 12	—	—	18 (1)	22 (1)	—	—	180 (1)	300 (1)
Cementi.													
a) Portland, d'alto forno e pozzolanici..............	[illegible]	20	2,90	1	6 a 12	—	—	25 (1)	30 (1)	—	—	350 (1)	450 (1)
b) ad alta resistenza.													
Portland.......	—	15	3,05	1	6 a 10	—	20 (1)	[illegible] (1)	35 (1)	—	250 (1)	450 (1)	600 (1)
d'alto forno...	—	15	2,90	1	6 a 10	—	20 (1)	30 (1)	35 (1)	—	250 (1)	450 (1)	600 (1)
pozzolanici....	—	15	2,90	1	6 a 10	—	20 (1)	30 (1)	5 (1)	—	250 (1)	450 (1)	600 (1)
alluminosi.....	—	15	3,05	1	4 a 7	25 (1)	30 (1)	—	40 (1)	300	500 (1)	—	650

(1) Su malta normale.
(2) Su pasta normale.

I cementi Portland d'alto forno ed alluminosi dovranno avere una perdita al fuoco non superiore al 3 % ed un residuo insolubile non superiore all'1.5 %.

I cementi pozzolanici dovranno contenere carbonato di calcio in quantità non superiore al 5 %.

Le pozzolane impiegate per la fabbricazione dei cementi pozzolanici devono rispondere al regolamento in vigore per l'accettazione delle pozzolane.

I cementi e gli agglomeranti cementizi debbono inoltre soddisfare alla indeformabilità nelle prove a freddo ed a caldo.

Laddove sono indicati limiti di resistenza dopo una stagionatura inferiore a 28 giorni, si intende sempre che l'accettazione definitiva delle partite deve dipendere dai risultati ottenuti nelle prove a 28 giorni di stagionatura.

Il direttore dei lavori ha però facoltà di autorizzare, con riserva, l'impiego dei cementi, dopo conosciuti i risultati delle prove meccaniche a 7 giorni di stagionatura.

b) nei provini assoggettati alle prove di indeformabilità a caldo od a freddo non debbono verificarsi deformazioni qualsiasi o fessurazioni. In caso di contestazione ha validità decisiva la prova sulle focacce;

c) i leganti debbono essere di composizione omogenea, costante e di buona stagionatura.

15. — L'acquirente può rifiutare la merce al fornitore, entro 50 giorni dalla spedizione del legante, quando, in seguito a prove di controllo da esso fatte eseguire in uno dei laboratori ufficiali annessi alle R. Scuole d'ingegneria, od altri Istituti all'uopo autorizzati, su campioni prelevati in contraddittorio, abbia ottenuto risultati che non soddisfino alle condizioni sopra riportate; i risultati debbono essere comunicati al fornitore.

Per ulteriori indagini sulle qualità dei leganti idraulici e per speciali ricerche ai fini di determinate applicazioni, gli acquirenti possono richiedere altre prove tra quelle designate come complementari.

La direzione dei Lavori Pubblici e privati ha sempre la facoltà di fare eseguire per proprio conto nei laboratori degli Uffici delle Opere Pubbliche della Colonia, tutte quelle altre prove che ritenga necessarie per stabilire il comportarsi dei leganti idraulici con le materie inerti od acque locali nelle speciali condizioni di temperatura della Colonia.

Per tali prove suppletive l'impresa deve consentire che la direzione dei lavori prelevi gratuitamente la mano d'opera ed i relativi mezzi necessari alla manipolazione e formazione di provini da sottoporsi alle prove di resistenza.

PARTE II

Prescrizioni per le costruzioni in conglomerato cementizio semplice od armato (1)

I. — PRESCRIZIONI GENERALI.

1. — Ogni opera in cui le strutture di conglomerato cementizio semplice od armato abbiano funzioni essenzialmente statiche, e comunque interessino l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere ovvero da un architetto, il quale deve essere inscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni ai sensi della legge sull'esercizio professionale.

Dal progetto debbono risultare le disposizioni e le dimensioni delle membrature del conglomerato e del metallo che le arma, le ipotesi di carico, la natura, la qualità e le resistenze dei materiali, le modalità di costruzione, di disarmo e di collaudo, la disposizione degli eventuali giunti di dilatazione. Al progetto debbono essere allegati i calcoli statici giustificativi.

Per queste opere è prescritto l'impiego esclusivo di cemento.

2. — Le qualità e le proprietà dei materiali impiegati nella esecuzione di ogni opera sono comprovate durante il corso dei lavori da certificati rilasciati da laboratori ufficiali.

3. — L'esecuzione delle opere di cui al n. 1 deve essere diretta da un ingegnere ovvero da un architetto il quale sia inscritto nell'albo e deve essere affidata soltanto a costruttori i quali comprovino, mediante appositi certificati da ottenere con la procedura stabilita dall'art. 4 del capitolato generale per le Colonie approvato con decreto del Ministro delle Colonie, la loro idoneità in questo particolare genere di costruzioni.

Dai certificati deve risultare che essi siano specializzati per avere eseguito o diretto in modo pienamente favorevole opere analoghe e dell'importanza di quelle appaltate.

---

(1) Per le dighe vigono prescrizioni speciali emanate con relativo decreto.

Mediante domanda corredata dai certificati di cui sopra, possono ottenere l'iscrizione in apposito elenco presso il Governo della Colonia.

4. — I costruttori, prima di iniziare la esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato o senza armatura che interessino l'incolumità pubblica o abbiano funzioni statiche, debbono farne denunzia al Governo della Colonia inviando un progetto sommario dal quale risulti l'importanza delle opere.

Nei cantieri di lavoro debbono essere, dal giorno dell'inizio dei lavori sino a quello della loro ultimazione, costantemente conservati i calcoli statici ed i disegni dettagliati in inchiostro indelebile di tutte le parti delle opere in costruzione, datati, bollati e firmati dal progettista e controfirmati con data dal costruttore e dal direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori deve riportare nei calcoli statici e nei disegni, con inchiostro di colore diverso, tutte le modifiche che introduce nelle opere all'atto esecutivo, datandole e firmandole.

I disegni ed i calcoli statici di cui sopra debbono dal costruttore essere mostrati ai tecnici incaricati dal Governo della Colonia di eseguire eventuali ispezioni alle costruzioni in corso, ed alla fine del lavoro all'ingegnere collaudatore che li deve allegare all'atto di collaudo per ogni eventuale responsabilità futura.

Le visite di controllo che il Governo della Colonia ritenesse di dover far eseguire da funzionari dell'Ufficio Opere Pubbliche o da professionisti di provata competenza, non esonerano il progettista, il direttore dei lavori ed il costruttore dalle responsabilità a ciascuno di essi spettanti per la progettazione, per la direzione dei lavori, per le variazioni del progetto e per la buona esecuzione.

Qualora dalle ispezioni risultasse che i lavori sono eseguiti in modo non soddisfacente, il Governo della Colonia sospende la esecuzione e fa eseguire dal tecnico incaricato dell'ispezione, o da apposita commissione di tecnici, una inchiesta per i provvedimenti del caso.

Agli ingegneri incaricati delle ispezioni vengono corrisposti assegni in conformità della tariffa professionale sancita dal Sindacato fascista ingegneri. Tali assegni spettano soltanto quando si tratta di costruzioni eseguite per conto di privati e sono a carico dei costruttori i quali debbono versare i relativi importi presso la Tesoreria della Colonia a disposizione del Governatore il quale dispone i relativi pagamenti. Dei pagamenti effettuati viene trasmesso rendiconto relativo al costruttore che ha anticipato la somma corrispondente.

Al termine dei lavori il committente deve chiedere al Governo della Colonia il collaudo dei lavori da parte di un ingegnere dell'Ufficio Opere Pubbliche o da altri dal Governatore all'uopo delegato per ottenere la licenza di uso della costruzione. Anche per i collaudi sono liquidate le competenze nel modo e nei limiti sopraindicati.

Nelle opere eseguite per conto dello Stato o sotto la sorveglianza degli organi tecnici statali, per il progettista o il direttore dei lavori che appartengono agli organi tecnici stessi non è necessaria la iscrizione nell'albo. Dette opere, in ogni caso, sono esenti dal controllo del Governo della Colonia.

II. — QUALITÀ DEI MATERIALI.

5. — Il cemento da impiegarsi deve essere esclusivamente a lenta presa, convenientemente stagionato e rispondere ai requisiti stab[illegible]ti nelle prescrizioni per i leganti idraulici (parte I, capo II).

Per lavori speciali od in presenza di acqua marina, il cemento può essere assoggettato a prove supplementari, da fissarsi dall'ingegnere progettista nel capitolato speciale di appalto.

Il costruttore ha l'obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi immediatamente nei lavori, curando fra l'altro che i locali, nei quali esso viene depositato, siano asciutti e ben ventilati.

6. — La sabbia naturale od artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita di grani resistenti non provenienti da rocce decomposte o gessose, non eccessivamente piccoli nè troppo grossi in relazione a quanto fosse al riguardo prescritto nei capitolati speciali. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose per la presa ed essere esente da salsedine. È prescritto il lavaggio con acqua dolce della sabbia per eliminare le materie nocive, salvo che il direttore dei lavori con ordine scritto dichiari che non è necessario.

7. — La ghiaietta deve essere bene assortita, formata di elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da elementi friabili o terrosi o da salsedine. La ghiaia è lavata con acqua dolce fino a sufficienza, tranne che il direttore dei lavori con ordine scritto dichiari che non è necessario.

Le dimensioni dei grani della ghiaietta sono stabilite dai capitolati speciali in relazione alla natura di ciascuna opera. Trattandosi di strutture in cemento armato, le dette dimensioni non debbono di norma superare cm. 3, salvo il caso di strutture a grande sezione con ferri assai distanziati, per le quali può essere tollerata al massimo la dimensione di cm. 5.

8. — Qualora invece della ghiaietta si impieghi pietrisco, questo deve provenire da roccia compatta non gessosa, non geliva, non deve contenere impurità e materie polverulenti, deve essere costituito da elementi della grossezza fissata per la ghiaietta, e lavata nei casi in cui la Direzione dei lavori lo ritenga necessario.

9. — La dosatura normale del conglomerato deve essere di Kg. 300 di cemento, m^3 0,400 di sabbia e m^3 0,800 di ghiaietta o di pietrisco salvo che il direttore dei lavori ritenga di ammettere una dosatura diversa. In costruzioni speciali od assoggettate a sforzi notevoli, si prescrive un impasto più ricco di cemento: in ogni caso però il conglomerato deve riuscire compatto.

10. — L'acqua per gli impasti deve essere limpida e dolce, non contenere cloruri e solfati in percentuale che possa riuscire dannosa.

11. — Il conglomerato, a seconda della sua consistenza dipendente dalla percentuale di acqua impiegata nella sua confezione, si distingue in:

a) conglomerato a consistenza di terra appena umida (acqua d'impasto circa il 12 per cento (1) del volume del conglomerato in opera).

Con suo impiego si richiede un energico lavoro di battitura per ottenere sia il costipamento caratterizzato dal trasudamento dell'acqua alla superficie del getto e sia il perfetto riempimento delle casseforme ed il rivestimento dei ferri. Esso non è da usarsi nelle costruzioni in cui l'armatura metallica sia molto complessa e costituita di barre molto avvicinate ed è da escludere per il conglomerato confezionato con cemento alluminoso;

b) conglomerato plastico (acqua d'impasto circa il 15 per cento (1) del volume come sopra).

Quando la disposizione e le dimensioni delle armature in ferro e delle casseforme non consentano l'impiego del con-

(1) Per le dighe vigono prescrizioni speciali emanate con relativo decreto.

glomerato del tipo *a*), si deve adoperare l'impasto plastico, il quale permette di ottenere, con un lavoro di battitura più moderato, la regolare esecuzione del getto;

c) conglomerato fluido o colato (acqua di impasto circa il 18 per cento (1) del volume come sopra).

E tollerato l'uso del conglomerato fluido solo quando è assolutamente richiesto dal metodo di costruzione.

12. — Aumentando la quantità d'acqua rispetto a quella occorrente per il conglomerato del tipo *a*), si deve aumentare la dosatura del cemento almeno del 10 per cento pel conglomerato *b*) e almeno del 20 per cento pel conglomerato *c*).

13. — Il conglomerato, prelevato in cantiere dagli impasti impiegati nell'esecuzione dell'opera, deve presentare, a 28 giorni di stagionatura, una resistenza a pressione almeno quadrupla del carico di sicurezza adottato nei calcoli per le membrature sollecitate a semplice pressione, o quella maggiore richiesta dalle prescrizioni dei capitolati speciali.

Non raggiungendo il limite di resistenza prescritto, l'opera è dichiarata sospetta ed a carico del costruttore sono applicate le sanzioni stabilite nei capitolati speciali suddetti.

14. — La resistenza del conglomerato a pressione viene determinata direttamente dai competenti Uffici delle Opere Pubbliche sperimentando 4 cubi aventi lo spigolo di 16 cm. Quando il calcestruzzo sia confezionato con ghiaia o pietrisco costituito da elementi aventi dimensioni superiori a 3 cm., lo spigolo dei cubi è di cm. 20.

I detti cubi sono confezionati nel cantiere entro forme metalliche facilmente smontabili, prelevando il quantitativo del conglomerato dallo stesso impasto destinato ai lavori. Il conglomerato è costipato entro le forme mediante un leggero lavoro di battitura finchè l'acqua affiori alla superficie.

Dopo 24 ore dalla loro confezione, i cubi formati con i conglomerati dei tipi *a*) e *b*), e dopo 48 ore i cubi di conglomerato del tipo *c*), vengono sformati con le cautele necessarie per evitare qualsiasi danno.

Dopo la sformatura i cubi sono lasciati maturare sotto sabbia umida.

Trascorsi almeno 7 giorni, i cubi, accuratamente imballati con segatura di legno od altro, possono essere spediti ad un laboratorio ufficiale per le prove sperimentali. Nel laboratorio sono conservati in ambiente umido a temperatura non inferiore a 10° centigradi.

La rottura dei provini ha luogo dopo 28 giorni, contati dal momento della preparazione dell'impasto. La compressione deve esercitarsi perpendicolarmente a due facce opposte che siano state a contatto delle pareti laterali della forma.

L'apparecchio per la rottura dei provini deve essere disposto e regolato in modo che lo sforzo di pressione, sulla intera sezione, sia continuo e cresca in ragione non superiore a Kg. 10 per cmq. per minuto secondo.

Si assume come resistenza definitiva la media dei 3 risultati maggiori su 4 prove.

15. — L'armatura del conglomerato è normalmente costituita con ferro colato od omogeneo (acciaio extradolce) in barre prive di difetti, di screpolature, bruciature e di altre soluzioni di continuità.

16. — La resistenza alla rottura per trazione del ferro suddetto viene determinata, direttamente dall'Ufficio Opere Pubbliche per proprio conto o per incarico di direzioni di lavori privati, quando sia possibile, sui tondini stessi destinati all'armatura, o altrimenti su provette cilindriche, preparate a freddo ed in tutto conformi ai tipi normali stabiliti nelle Norme e condizioni per le prove dei materiali ferrosi. In entrambi i casi, la lunghezza utile per la misura dell'allungamento percentuale di rottura deve essere 10 volte il diametro del provino.

Debbono ottenersi i seguenti risultati:

Resistenza a tensione compresa fra 38 e 50 Kg./mm²;

Allungamento di rottura non inferiore rispettivamente a 27 e 21 per cento.

E, quando sia richiesto: contrazione di rottura non inferiore rispettivamente a 70 e 60 per cento.

Un pezzo di tondino, riscaldato al calore rosso chiaro ed immerso nell'acqua a temperatura da 10° e 20° C., deve potersi ripiegare su sè stesso in modo da formare un cappio, il cui occhio abbia un diametro uguale al diametro del tondino, senza che si producano fenditure.

Una striscia od un tondino di ferro deve piegarsi a freddo ad U attorno ad un cilindro il cui diametro sia uguale allo spessore o al diametro del ferro senza che si producano fenditure. Ogni fornitura di ferro deve però essere accompagnata dal certificato di prove eseguite in un laboratorio del Regno perchè, ove la Direzione dei lavori lo creda, potrà esimersi dall'eseguire prove dirette in Colonia.

III. — CARICHI DI SICUREZZA.

17. — Il carico di sicurezza del conglomerato a pressione semplice non deve di norma superare un quarto (o quella minor frazione eventualmente stabilita dai capitolati speciali) del carico di rottura a 28 giorni dei cubi di prova di cui al numero 14. Per conglomerati di cemento Portland d'alto forno e pozzolanico, non deve inoltre esser superato il valore massimo di Kg./cmq. 40 per strutture soggette a pressione semplice e di Kg./cmq. 50 per strutture inflesse di spessore non inferiore a cm. 10.

Per i conglomerati di agglomeranti cementizi tale valore massimo non deve superare i 25 Kg./cmq.

Per conglomerati di cementi ad alta resistenza od alluminosi i valori massimi debbono essere rispettivamente di 50 e 65 Kg./cmq.

Il carico di sicurezza al taglio non deve superare Kg./cmq. 2 per conglomerati di cemento Portland, d'alto forno e pozzolanico, e Kg./cmq. 4 per conglomerati di cemento ad alta resistenza od alluminosi. Quando la tensione tangenziale massima calcolata per il conglomerato supera i detti limiti, la resistenza al taglio deve essere integralmente affidata ad armature metalliche. In ogni caso la tensione massima tangenziale di cui sopra non deve superare Kg./cmq. 14.

18. — Il carico di sicurezza del ferro omogeneo, assoggettato a sforzo di trazione può elevarsi al limite massimo di Kg. 1200/cmq.

IV. — NORME PER I CALCOLI STATICI.

19. — Peso proprio. - Si valuta di norma il peso proprio del conglomerato armato, cioè compreso il peso dei ferri, in ragione di 2400 Kg/m³, salvo che da accertamenti speciali, eseguiti su determinate costruzioni, risulti una cifra diversa.

Nel peso proprio dei solai va computato anche il peso del pavimento e degli altri carichi permanenti.

20. — Carichi accidentali. - I carichi accidentali vengono fissati con le stesse norme valevoli per gli altri generi di costruzione.

Si tiene conto delle eventuali azioni dinamiche aumentando il sovraccarico in ragione del 25 per cento o di quella maggiore percentuale che fosse richiesta dai capitolati speciali.

(1) La percentuale si riferisce ad ingredienti perfettamente asciutti.

21. — Sollecitazioni esterne. - Le sollecitazioni esterne vengono determinate con le norme della scienza delle costruzioni in base alle condizioni più sfavorevoli di carico, tenendo conto, quando sia il caso, dei cedimenti elastici dei vincoli.

Se si tratta di costruzioni staticamente indeterminate, allo scopo di calcolare le incognite iperstatiche, nel valutare gli enti geometrici delle sezioni trasversali dei solidi, si suppone che gli elementi superficiali metallici siano ampliati nel rapporto $n = \frac{Em}{Ec} = 10$ e si ritiene che il conglomerato reagisca anche a trazione.

Se la sezione complessiva dell'armatura metallica è inferiore al 2 per cento di quella del conglomerato, si può anche, nei calcoli suddetti, prescindere dalla presenza del ferro per il calcolo della sezione resistente.

22. — Per la portata di una campata unica di soletta o nervatura si assume la luce libera aumentata del 5 per cento.

Nelle costruzioni civili, per le travi incastrate agli estremi, o per campate di travi continue, si può assumere in via di approssimazione: nella parte centrale della campata, due terzi del momento massimo corrispondente alla trave semplicemente appoggiata e, nelle sezioni d'incastro, il momento d'incastro perfetto.

23. — Nel caso di una soletta rinforzata da nervature si ammette che partecipi utilmente all'inflessione di una nervatura soltanto una zona di soletta la cui larghezza non superi la minore delle seguenti misure: l'interasse delle nervature, 16 volte lo spessore della soletta, 8 volte la larghezza della nervatura, 4 volte l'altezza della trave (incluso lo spessore della soletta). Se la soletta sporge a sbalzo da una nervatura, la larghezza della sporgenza da riguardarsi come partecipante all'inflessione della nervatura non si ritiene maggiore di tre volte la larghezza della nervatura, sei volte lo spessore della soletta e una volta e mezzo l'altezza della trave.

24. — Lo spessore utile di una soletta soggetta a sovraccarico, formata esclusivamente con conglomerato armato, cioè la distanza fra il lembo compresso ed il baricentro dell'armatura metallica, non deve essere inferiore a un venticinquesimo della portata ed in ogni caso non minore di centimetri 7. Lo spessore delle solette dei solai speciali con laterizi non deve essere minore di centimetri 5.

Può consentirsi l'impiego di laterizi speciali aventi funzione statica, anche senza soletta, il cui tipo sia stato riconosciuto tecnicamente meritevole di approvazione.

25. — Le eventuali mensole triangolari di raccordo alle estremità delle solette e delle nervature devono essere profilate inferiormente con un'inclinazione non maggiore di uno di altezza per tre di base.

26. — Le solette quadrate o rettangolari armate nelle due direzioni ortogonali parallele ai lati si possono calcolare come lastre, purchè nella soletta rettangolare il rapporto fra il lato più lungo e quello più corto non superi 5/3. L'armatura deve essere uguale nei due sensi per la soletta quadrata; per la soletta rettangolare l'armatura longitudinale non deve essere inferiore a quella trasversale ridotta nel rapporto del quadrato del lato minore a quello del lato maggiore.

27. — Un carico isolato disposto nel mezzo di una soletta può essere equiparato ad un carico uniformemente ripartito su area rettangolare centrale *a* per *b*, orientata come la soletta, di cui il lato *a* parallelo all'armatura portante, uguaglia la dimensione, in tal senso, della superficie effettiva di appoggio del carico più due volte lo spessore della massicciata (o della pavimentazione), ed il lato *b* parallelo alla arma-

tura di ripartizione, uguaglia la dimensione, in tal senso, della superficie effettiva di appoggio del carico più due volte lo spessore della massicciata (o della pavimentazione), più ancora un terzo della dimensione della soletta nel senso della armatura portante. Si considera in ogni caso come valore massimo di *b* il lato della soletta parallelo all'armatura portante.

Nella figura il carico isolato è costituito da un rullo compressore. La superficie effettiva di appoggio è quella tratteggiata.

28. *Sforzi interni.* — Se la sollecitazione esterna provoca sforzi di pressione in tutti gli elementi della sezione trasversale del solido (quando in quest'ultima gli elementi superficiali metallici siano ampliati nel rapporto 10), valgono gli ordinari metodi di calcolo per solidi omogenei.

Se invece, ampliati sempre gli elementi superficiali metallici nel rapporto anzidetto, venissero provocati anche sforzi di trazione in una parte della sezione, si prescinde dalla resistenza a trazione del conglomerato, e l'asse che separa la porzione reagente dalla inerte e gli sforzi unitari vengono determinati partendo dai seguenti principî:

a) conservazione delle sezioni piane;

b) proporzionalità degli sforzi alle distanze dei singoli elementi superficiali dell'asse suddetto.

Si deve tener conto nelle membrature più importanti della entità delle azioni secondarie.

29. *Calcoli dei pilastri.* — I pilastri, quando il rapporto fra la lunghezza libera d'inflessione e la dimensione trasversale minima supera 15, vengono calcolati come solidi caricati di punta. Si tien conto in ogni caso dell'eventuale eccentricità del carico.

L'armatura longitudinale di un pilastro sollecitato a pressione assiale, quando il rapporto fra la lunghezza libera di flessione e la minima dimensione trasversale non supera 15, non deve avere sezione complessiva inferiore all'1 per cento di quella del conglomerato, per tutte le sezioni di area minore od uguale a 1600 cmq., al 0,7 per cento di quella del conglomerato per tutte le sezioni di area maggiore od uguale a 6400 cmq.; per sezioni comprese fra 1600 e 6400 cmq. la percentuale suddetta varia con legge lineare. Per sezioni non regolari in cui la dimensione trasversale minima sia minore di due terzi di quella massima la prescrizione sopraindicata deve applicarsi adottando la percentuale di ferro corrispondente ad una sezione quadrata di lato uguale alla dimensione minore.

In ogni caso la percentuale suddetta si applica alla sezione di conglomerato strettamente necessaria in relazione al carico di sicurezza.

Le legature trasversali dei ferri che armano il pilastro devono essere distribuite a distanza breve non mai superiore alla minor dimensione della sezione del pilastro nè a 10 volte il diametro dei ferri.

30. — La sezione trasversale delle colonne armate con spirale e ferri longitudinali appoggiati internamente a questa, purchè la distanza fra le spire non superi un quinto del diametro del nucleo cerchiato, può essere equiparata, nei riguardi della resistenza ad una sezione di conglomerato ordinaria data dalla formula: $F = F_c + 10\ F_r + 30\ F$

Nella quale:

Fc = sezione cerchiata del conglomerato;

Fm = sezione metallica complessiva dei ferri longitudinali;

Fi = sezione di una armatura ideale longitudinale equipesante alla spirale;

F non deve però in nessun caso risultare maggiore di 2 Fc.

La sezione dell'armatura longitudinale Fm deve essere almeno 2 terzi di quella dell'armatura Fi.

31. — La cerchiatura non deve essere adottata nelle travi inflesse.

32. — *Dilatazioni termiche e contrazione del conglomerato.* - Nelle costruzioni iperstatiche, esposte a forti variazioni di temperatura, si deve tener conto degli effetti termici calcolando gli sforzi e le deformazioni corrispondenti in base ad un coefficiente di dilatazione lineare eguale a 0,000012. Nelle costruzioni aventi grandi dimensioni sono indispensabili giunti di dilatazione.

Nelle costruzioni nelle quali le contrazioni del conglomerato, nella sua maturazione all'asciutto, può alterare il regime degli sforzi interni, tale contrazione è valutata in mm. 0,15 per metro lineare.

V. — DEFORMAZIONI.

33. — Per il calcolo delle deformazioni, nel valutare gli enti geometrici delle sezioni trasversali dei solidi, si suppone che gli elementi superficiali metallici siano ampliati nel rapporto:

$$n = \frac{Em}{Ec} = 10$$

e si ritiene che il conglomerato reagisca anche a trazione.

Il modulo di elasticità normale del conglomerato si assume agli effetti delle operazioni di collaudo, eguale a 200 t/cmq.

VI. — NORME DI COSTRUZIONE.

34. — Nella formazione degli impasti i vari ingredienti debbono riuscire intimamente mescolati ed uniformemente distribuiti nella massa; gli impasti debbono essere preparati nella sola quantità necessaria per l'impiego immediato, cioè prima dell'inizio della presa.

I materiali componenti il conglomerato possono essere mescolati a mano ed a macchina: quando l'importanza del lavoro lo permetta, quest'ultimo procedimento è preferibile.

35. — La preparazione degli impasti, quando non sia effettuata meccanicamente, si deve eseguire su di un'aia pavimentata, il più vicino che sia possibile al luogo d'impiego.

Qualunque sia il mezzo d'impasto, si mescolano a secco, ripetutamente, prima il cemento colla sabbia finchè la miscela assuma colore uniforme, poi questa mescolanza con la ghiaietta o col pietrisco, ed in seguito si aggiunge l'acqua con ripetute aspersioni continuando a rimescolare l'impasto fino ad ottenere la consistenza voluta ed indicata al numero 11.

36. — Costruiti i casseri per il getto del conglomerato, si dispongono, con la massima cura, le armature metalliche nella posizione progettata, legandole agli incroci con filo di ferro e tenendole in posto mediante puntelli e sostegni provvisori. I ferri sporchi, unti o notevolmente arrugginiti, devono essere accuratamente puliti prima della collocazione in opera.

Nei punti d'interruzione, i ferri debbono essere sovrapposti per una lunghezza di 30 diametri, ripiegandoli ad uncino alla estremità, oppure essere riuniti con manicotto filettato. Tali interruzioni devono essere sfalsate e trovarsi nelle regioni di minore sollecitazione.

Nelle membrature prevalentemente tese le giunzioni sono fatte con manicotto filettato senza diminuire la sezione resistente. Non si tollerano bolliture e saldature.

Le barre debbono essere piegate alle estremità ad uncino a semicerchio con una luce interna uguale cinque volte il diametro del tondino.

I ferri piegati debbono presentare nel punto di piegatura un raccordo curvo avente un raggio 10 volte il diametro della barra.

Qualsiasi superficie metallica deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno centimetri 0,8 se si tratta di soletta, e di centimetri 2 se trattasi di nervatura. Fra le superfici delle barre di ferro vi deve essere almeno, in ogni direzione, una distanza eguale al diametro delle medesime ed in ogni caso non inferiore a cm. 2. Si fa eccezione per le barre sovrapposte nelle travi inflesse, le quali vengono portate a contatto.

37. — In presenza di salsedine marina e di emanazioni gassose nocive alla costruzione, è opportuno che la distanza minima delle superfici metalliche dalle faccie esterne del conglomerato sia almeno di cm. 3,5 e che lo strato esterno del conglomerato rivestente i ferri sia impermeabile.

Quando si tema che la costruzione possa andar soggetta all'azione di correnti elettriche vaganti, le armature metalliche debbono essere più accuratamente protette.

38. — Per assicurare la compartecipazione della soletta alla inflessione delle nervature principali è obbligatoria la adozione di barre di ricoprimento disposte perpendicolarmente all'asse delle nervature stesse, ed abbastanza vicine fra loro.

39. — Prima di procedere al getto del conglomerato, si deve verificare se l'armatura corrisponda esattamente alle indicazioni del progetto, e se si sia provveduto a fissarla stabilmente in modo da assicurare l'invariabilità assoluta della posizione dei ferri durante la battitura del conglomerato.

Il conglomerato deve avvolgere completamente i ferri, e per raggiungere tale scopo, specialmente quando s'impieghi l'impasto asciutto, è necessario spalmare i ferri con boiacca di cemento immediatamente prima del getto.

40. — Il conglomerato del tipo *a*) o *b*) viene messo in opera subito dopo eseguito l'impasto, a strati di spessore non maggiore di cm. 15: deve essere ben battuto con pestelli di appropriata forma e peso, fino a che l'acqua trasudi od affiori alla superficie del getto.

Nelle riprese di lavoro, da evitarsi il più possibile, se il conglomerato gettato è ancora molle, se ne spalma la superficie con boiacca di cemento: se è già indurito, prima di detta spalmatura si rimette al vivo la superficie rendendola scabra, e lavandola con acqua, in modo da assicurare il collegamento con la ripresa del getto.

Comunque si deve curare con la massima diligenza che le riprese non menomino la resistenza calcolata delle strutture.

41. — È vietato di mettere in opera il conglomerato a temperatura inferiore a 0 gradi centigradi.

Il solo conglomerato di cemento alluminoso può essere messo in opera con temperatura minore di zero ma non più bassa di 5°: gli impasti però debbono essere eseguiti con materiali aventi temperatura superiore a 0°.

42. — Nelle costruzioni esposte a notevoli variazioni di temperatura, si devono prendere, durante l'esecuzione, le opportune disposizioni per evitare gli inconvenienti che ne deriverebbero.

43. — Le opere in conglomerato armato, fino a sufficiente maturazione, cioè per un periodo di tempo da 8 a 14 giorni, debbono essere periodicamente inaffiate, ricoperte di sabbia o di tele mantenute umide. Ove occorra, debbono essere più efficacemente protette contro le vicende meteoriche, dai raggi solari specialmente nella stagione estiva e dal gelo durante l'inverno.

Per le opere in conglomerato di cemento alluminoso debbono prendersi speciali precauzioni perchè non rimangano esposte a temperature troppo elevate e per combattere l'aumento di temperatura che si verifica durante la presa.

44. — Nella confezione del conglomerato di cemento alluminoso si deve eliminare in modo assoluto qualsiasi inclusione di calce, o di cemento di altra specie, provvedendo ad una rigorosa pulizia e lavatura preventiva di attrezzi, meccanismi, piani per impasti e mezzi di trasporto.

45. — Le armature in legname debbono essere sufficientemente rigide per resistere, senza apprezzabili deformazioni, al peso proprio della costruzione ed alle vibrazioni prodotte dalla battitura del conglomerato. Esse devono essere costruite in guisa che al momento del primo disarmo, rimanendo in posto i necessari puntelli, possano essere rimosse, senza pericolo di danneggiare l'opera, le sponde dei casseri ed altre parti non essenziali alla stabilità.

Quando la portata delle membrature principali oltrepassi m. 6, debbono disporsi sotto le casseforme, o sotto i puntelli, opportuni cunei di disarmo.

46. — Nessuna opera in conglomerato armato deve essere soggetta al passaggio diretto degli operai e mezzi d'opera, prima che abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

È proibito di caricare o mettere in esercizio comunque le strutture che non siano ancora sufficientemente stagionate.

47. — Non si procede ad alcun disarmo prima di avere accertato che il conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione.

Nelle migliori condizioni atmosferiche e con conglomerato di cementi a lenta presa Portland, d'alto forno e pozzolanico non si devono rimuovere prima di cinque giorni le sponde dei casseri, delle travi e quelle dei pilastri. Non si procede a disarmo prima di dieci giorni per le solette e non prima di un mese per i puntelli delle nervature.

Le opere di notevole portata e di grandi dimensioni, come pure quelle destinate per coperture, le quali dopo il disarmo possono trovarsi esposte subito al carico assunto nel calcolo, si debbono lasciare armate per un tempo maggiore, da indicarsi fra le modalità del progetto.

Il disarmo delle strutture eseguite con conglomerato di cemento alluminoso e di cemento ad alta resistenza può essere fatto dopo trascorso almeno lo spazio di tempo appresso indicato:

1° sponde dei casseri delle travi e dei pilastri da 2 a 3 giorni;

2° armature di solette da 4 a 6 giorni;

3° puntelli delle travi e delle solette di grande portata da 8 a 10 giorni.

In presenza di stagioni eccezionalmente contrarie alla buona maturazione del conglomerato, il tempo prescritto pel disarmo deve essere convenientemente protratto. Ciò va detto in particolar modo per quelle opere che durante la costruzione fossero state colpite dal gelo, per le quali, dopo accertato l'avvenuto disgelo senza deterioramento della massa del conglomerato, deve lasciarsi trascorrere prima del disarmo tutto intero il periodo di tempo sopra indicato.

In ogni caso prima di procedere alla rimozione delle armature in legname, da effettuarsi in modo che la costruzione non riceva urti, scuotimenti o vibrazioni, occorre verificare accuratamente se il conglomerato ha fatto buona presa.

48. — Nel cantiere dei lavori, a cura del direttore si deve tenere un registro nel quale siano indicate le date dell'ultimazione del getto delle varie parti dell'opera, la qualità del cemento impiegato e tutte le eventualità degne di nota verificatesi durante la costruzione.

49. — I cementi alluminosi e quelli ad alta resistenza devono adottarsi per opere ed in circostanze appropriate, ed

il loro impiego non è ammesso senza il preventivo consenso della direzione dei lavori quando non sia previsto nel Capitolato speciale.

VII. — VERIFICHE DI COLLAUDO.

50. — Il direttore dei lavori ha l'obbligo di far eseguire a spese dell'appaltatore, presso un laboratorio ufficiale le prove di tutti i materiali da impiegarsi nella costruzione, su campioni prelevati in contraddittorio.

Per il cemento valgono le norme di accettazione di cui alla Parte I.

Per il ferro si devono prelevare, per ogni partita di tondini di ugual diametro ed in ogni caso per mille tondini, due campioni di m. 1 di lunghezza per ricavarne le provette da sperimentarsi a trazione ed a piegamento. Qualora una prova fallisca, si devono ripetere entrambe le prove su due campioni prelevati dallo stesso gruppo di 1000 pezzi, e, fallendo una qualunque di queste, il gruppo viene rifiutato.

Il certificato delle prove deve in ogni caso contenere tutti i risultati.

Per il conglomerato, il direttore dei lavori colla frequenza richiesta dalla natura e dalla importanza delle strutture, deve prelevare dagli impasti campioni per la confezione dei cubi di prova secondo le precedenti prescrizioni normali Sempre che si verifichino risultati sfavorevoli, il direttore dei lavori ha l'obbligo di provvedere con opportune disposizioni e prevenirne ed evitarne le dannose conseguenze.

L'appaltatore ha diritto di prendere visione dei risultati delle prove.

51. — Le operazioni di collaudo consistono nel controllare la perfetta esecuzione del lavoro, la sua corrispondenza coi dati del progetto, e nell'eseguire prove di carico.

Le prove di carico hanno luogo non prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto e si effettuano a stagionatura più o meno avanzata secondo la portata delle diverse parti e la importanza dei carichi. Per costruzioni di eccezionale importanza non si devono incominciare prima di 90 giorni, supposto sempre che la stagionatura del conglomerato sia avvenuta in condizioni normali.

Nella prova di collaudo, se la costruzione può essere caricata nei modi previsti nei calcoli statici per il carico accidentale, tanto uniformemente distribuito quanto concentrato, la si sottopone a tale carico; ammesso naturalmente che esso contempli già l'effetto delle eventuali sollecitazioni dinamiche. Quando si sperimenti con carichi parziali, deve l'intensità del carico di collaudo superare quello del carico di calcolo in misura da determinarsi caso per caso dalla Direzione dei lavori, tenendo conto del vantaggio apportato dalla solidarietà con le parti non caricate. I carichi parziali anzidetti debbono essere determinati in modo che le sollecitazioni effettive risultino eguali a quelle contemplate nei calcoli di stabilità.

Qualora dai detti calcoli, per costruzioni particolari od eccezionali, risulti un sopraccarico superiore del cento per cento a quello ammesso in progetto, l'aumento del carico di prova, esteso ad una sola zona della struttura, non deve superare il detto limite.

La lettura delle frecce d'inflessione viene fatta soltanto quando, dopo il caricamento, non si verifichino ulteriori incrementi di deformazione.

Le frecce permanenti, valutate dopo la rimozione del carico, quando non si constatino ulteriori ritorni, non debbono superare il 30 per cento delle deformazioni totali. Sotto il carico di prova non debbono prodursi fessurazioni.

52. — La deformazione elastica effettiva, cioè la freccia totale diminuita del cedimento degli appoggi e della deformazione permanente, non deve risultare maggiore di quella calcolata coi criteri di cui al n. 33.

53. — Nessuno deve assoggettare a carico, sia pure transitorio, una costruzione in conglomerato armato prima della prova di carico; il contravventore è responsabile degli inconvenienti che ne derivino.

ALLEGATO.

MODULO PER LA PROVA DEI CEMENTI.

PROVE SUI CEMENTI.

. . . .

. . . .

A) PROVE NORMALI.

Finezza di macinazione: Residuo al setaccio di 900 maglie . . %
Id. id. 4900 id. . . %

Acqua per la pasta normale: . . . . % in peso

Presa: principia . . . . dall'inizio dell'impasto
termina . . . . dopo l'impasto

. . . .

Peso specifico . . . .

Deformabilità (1): focacce . . . .
apertura della pinza Le Chatelier m/m . . . . .

Prove: di resistenza su malta di cemento e sabbia normale . . . .
(dosaggio in peso: . cemento . sabbia % acqua)

PROVE	Data della preparazione	Data dell'esperienza dopo giorni				Resistenza kg./cmq.	Medie sui quattro migliori risultati	*Osservazioni*
		2	3	7	28			
Trazione.....								
Pressione....								

(1) Indicare se la prova è eseguita a freddo o a caldo.

B) PROVE COMPLEMENTARI.

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Il materiale venne consegnato al Laboratorio il giorno . . . . .
. . . .

. . . . il . . . . 19 . .

. . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le Colonie:
DE BONO.

REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. 1307.
Istituzione di Economati scolastici da parte dell'Opera nazionale Balilla.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, numero 577;

Veduto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato col R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Veduta la legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduti i regolamenti amministrativo e tecnico-disciplinare dell'Opera nazionale Balilla, approvati col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto 17 marzo 1930, n. 394;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 225 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituita la seguente disposizione:

« Il presidente del locale Comitato dell'Opera Balilla ha facoltà di istituire presso il Patronato scolastico un Economato avente il compito di facilitare alle famiglie e alle scuole del Comune l'acquisto del materiale, dei libri e dei generi di cancelleria.

« Il presidente del Comitato provinciale ha inoltre la facoltà di promuovere la istituzione degli economati presso i Patronati amministrati dai Comitati comunali, o di estendere ai Comuni della Provincia l'azione del Patronato del capoluogo.

« I provvedimenti di cui ai comma precedenti sono soggetti all'approvazione del presidente dell'Opera Balilla il quale ha inoltre facoltà di promuovere l'istituzione degli Economati presso tutti i Patronati del Regno, disciplinandone in modo uniforme il funzionamento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 43. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 29 luglio 1934, n. **1308**.

Applicazione dell'« Avenant » italo-francese del 1° ottobre 1933 nei riguardi di taluni vini francesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 dell'« Avenant » stipulato fra l'Italia e la Francia a Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi delle bevande alcooliche e approvato nel Regno con R. decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 303;
Constatato che a partire dal 19 luglio 1934 sono entrati in applicazione in Francia, per i vini italiani specificati dall'art. 2 dell'« Avenant » suddetto, i dazi doganali per essi previsti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quelli per gli affari esteri e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data applicazione nel Regno a decorrere dal 19 luglio 1934 per i vini di origine e provenienza francese sottoindicati, al regime daziario per essi previsto dall'art. 2 dell'« Avenant » italo-francese del 1° ottobre 1933 e alle condizioni ivi stabilite:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio convenzionale
ex 106 b)	Vini:		
	— in bottiglie:		
	1. di mezzo litro o meno:		
	ex alfa — vini di Champagne	Cento	480
	ex beta — altri (non spumanti)	»	110
	2. superiori a mezzo litro ma non eccedenti il litro:		
	ex alfa — vini di Champagne	»	800
	ex beta — altri (non spumanti)	»	183,50

Art. 2.

Il presente decreto rimarrà in vigore per la durata dell'Accordo al quale si riferisce.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 70. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. **1309**.

Riconoscimento della fusione delle Società « Ferrovia Torino-Ciriè-Valli di Lanzo » e « Ferrovie Torino Nord » (già Ferrovia centrale del Canavese).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 maggio 1865, n. 2279, per il riordinamento ed ampliamento delle strade del Regno, con la quale venne approvata la convenzione stipulata il 21 maggio 1864 per la concessione al sig. Gaetano Capuccio della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Torino-Ciriè, dando facoltà al concessionario di costituire all'uopo una Società anonima, la quale, col titolo di Società Canavese per la strada ferrata da Torino a Ciriè, venne costituita a Torino con atto pubblico 13 luglio 1865 ed autorizzata con decreto Reale 1° ottobre 1865;

Vista la legge 21 maggio 1876, n. 3139, con la quale venne approvata la convenzione 12 dicembre 1875 per la concessione a favore della Società predetta della costruzione e dell'esercizio di un tronco di ferrovia da Ciriè a Lanzo;

Visto il Nostro decreto 8 giugno 1911, n. 688, col quale fu approvata la convenzione suppletiva 6 maggio 1911, stipulata con la succitata Società per l'impianto del secondo binario sul tronco Borgaro-Ciriè della ferrovia Torino-Ciriè;

Visto il Nostro decreto 17 ottobre 1912, n. 1164, col quale fu approvata la convenzione 31 agosto 1912 per la concessione alla Società anonima Canavese della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Lanzo-Ceres in prolungamento della ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo, esercitata dalla Società stessa;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1918 col quale venne riconosciuto il cambiamento della denominazione della Società concessionaria sotto il titolo di « Ferrovia Torino-Ciriè-Valli di Lanzo - Società anonima »;

Visto il Nostro decreto 29 ottobre 1920, n. 1598, col quale fu approvata la convenzione 13 ottobre 1920 per l'elettrificazione dell'intera linea Torino-Ciriè-Lanzo-Ceres;

Visto il Nostro decreto 16 ottobre 1924, n. 2078, col quale fu approvata la convenzione 18 settembre 1924 per la modificazione delle convenzioni per la concessione e l'elettrificazione della predetta ferrovia;

Vista la legge 21 maggio 1863, n. 1277, con la quale venne approvata la convenzione 2 aprile 1863, per la concessione, alla Società anonima strada ferrata centrale del Canavese, della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a cavalli fra Settimo Torinese e Rivarolo Canavese;

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1876, n. 29676/1454, mediante il quale venne approvato l'atto di sottomissione 20 aprile 1876 che stabiliva la trasformazione della trazione della detta ferrovia da animale a vapore;

Ritenuto che per successivi passaggi causati dal fallimento dei concessionari, la suddetta ferrovia fu rilevata nel 1883 dalla Società ferrovia centrale e tramvie del Canavese;

Visto il decreto Reale 18 marzo 1886, n. 3779, con il quale venne approvata la convenzione 7 marzo 1886 stipulata con la succitata Società per la concessione della costruzione e dell'esercizio del tronco ferroviario Rivarolo-Castellamonte;

Visto il Nostro decreto 8 marzo 1903, n. 136, col quale venne approvata la convenzione 6 marzo 1903 stipulata con la stessa suindicata Società per la concessione della costruzione e dell'esercizio del tronco di diramazione Rivarolo-Pont Canavese;

Visto l'atto 30 dicembre 1933-XII per notar Giulio Turbil di Torino, registrato all'ufficio atti pubblici di Torino l'11 gennaio 1934 al n. 6029, vol. 594, esatte L. 4445,70, col quale la Società ferrovia Torino-Ciriè-Valli di Lanzo e la Società ferrovia centrale del Canavese che nel frattempo ha modificato la propria ragione sociale in quella di « Società ferrovie Torino Nord », hanno convenuto la loro fusione in un unica Società, mediante l'incorporazione della prima nella seconda;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È riconosciuta, alle condizioni di cui all'atto 30 dicembre 1933, per notar Giulio Turbil di Torino, la fusione delle Società « Ferrovia Torino-Ciriè-Valli di Lanzo » e « Ferrovie Torino Nord » (già Ferrovia centrale del Canavese), anonime con sede in Torino, mediante l'incorporazione della prima nella seconda.

Rimangono fermi nella loro integrità i patti contrattuali per le linee concesse alle due preesistenti Società, come pure rimangono salve ed impregiudicate le determinazioni dell'Amministrazione dello Stato per l'eventuale raggruppamento organico dei due servizi di trasporto a mente del decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 27. — GIAGHEDDU.

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio nella provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Bergamo ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Bergamo;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Bergamo delimitata dai seguenti confini:

A sud — Base delle roccie sopra Cantiglio e Canale Valazzone fino alla Valle Asinina. La base del monte Rogaduro seguendo il confine delle proprietà comunali dette Alben fino alla Corna del Brucco.

Ad ovest — Dalla Corna del Brucco fino alla base del monte Scanagallo e di qui sino al confine del monte Piazzo, località Cornetto.

A nord — Confine territoriale Monte Piazzo coi comuni di Valtorta e Cassiglio fino al Baitone e Pizzo Ventulosa.

Ad est — Confine col territorio comunale di S. Giovanni Bianco fino alle roccie di Cantiglio.

La Commissione provinciale venatoria di Bergamo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9245)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio nella provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Bergamo ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Bergamo;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Bergamo delimitata dai seguenti confini:

Ad est — Dal Pizzo della Presolana, Monte Dezzo fino alla Cantoniera della Presolana;

A sud — Dalla Cantoniera della Presolana fino alla Chiesa di Castione, strada Romentario fino alla Cappella di S. Bernardo, seguendo la costa fino al Ponte di Rovena e sulla provinciale fino alla frazione Poerza;

Ad ovest — Dalla frazione Poerza, Monte Vasacco, Cima Bares, Monte Orone;

A nord — Dal Monte Orone al Pizzo della Presolana.

La Commissione provinciale venatoria di Bergamo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9246)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3089-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bevcich Francesco di Giovanni, nato a Storie il 13 febbraio 1870 e residente a Trieste, Cologna, 532, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Teresa Grison di Giovanni, nata il 10 ottobre 1872, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 luglio 1932 - Anno XII

Il prefetto: PORRO.

(4820)

N. 11419-11275.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Natale Tulliach di Antonio, nato a Trieste il 19 dicembre 1901 e residente a Trieste, via Arcata n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tullio »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Natale Tulliach è ridotto in « Tullio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Argia Musina in Tulliach di Giovanni, nata il 10 aprile 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4881)

N. 11419-7142.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferruccio Warbink di Enrico, nato a Trieste il 7 giugno 1909 e residente a Trieste, via Massimo d'Azeglio n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verbini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferruccio Warbink è ridotto in « Verbini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Paronuzzi in Warbink fu Angelo, nata il 18 settembre 1908, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4882)

N. 11419-6759.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Girolamo Cerovaz fu Antonio, nato a Stridone di Portole il 28 settembre 1893 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi n. 815, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cervazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Girolamo Cerovaz è ridotto in « Cervazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Reacovich in Cerovaz di Giovanni, nata il 17 aprile 1899, moglie;
2. Giovanni di Girolamo, nato il 19 agosto 1920, figlio;
3. Angelo di Girolamo, nato il 27 settembre 1925, figlio;
4. Anna di Girolamo, nata il 12 luglio 1930, figlia;
5. Stelio di Girolamo, nata il 23 dicembre 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4889)

N. 11419-9682.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Cijan fu Giovanni, nato a Savegna d'Isonzo il 1° novembre 1890, e residente a Trieste, via R. Manna, 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Cijan è ridotto in « Ciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Calja in Cijan fu Giovanni, nata il 20 novembre 1893, moglie;
2. Bruno di Giuseppe, nato il 4 novembre 1918, figlio;
3. Albino di Giuseppe, nato il 25 gennaio 1920, figlio;
4. Aldo di Giuseppe, nato il 1° marzo 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4890)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 — Data: 13 settembre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Not. Mariano Potestà fu Fortunato, per conto di Antonucci Rosario e Giuseppe di Luigi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Ammontare della rendita: L. 220 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7184)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE TERREMOTI

Turni di trattazione delle domande per obbligazioni terremoti.

(Articoli 1 e 2 del decreto Interministeriale 30 giugno 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1933, n. 164).

TERZO ELENCO.

PROVINCIA DI CATANZARO.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
21	23001	Parisi Luigi fu Gaetano.
22	28213	Russo Melchiorre fu Sante.
23	28897	Cimino Luigi, Vittorio, Rodolfo fu Domenico.
24	31212	Baldo Domenico fu Antonino.
25	21316	Agnini Rosarina di Filippo.
26	21306	Scrugli Antonio fu Ottavio.
27	19549	Raponsoli Silvestro fu Antonio.
28	28418	Comune di Arena.
29	28451	Pinelli Antonio fu Giuseppe.
30	28516	Ruffa Antonio fu Francesco.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
21	18651	Sturiani Cesare fu Mariantonio.
22	23455	Lico Antonio fu Filippo.
		Lombardi-Comite Elena.
23	23552	Naso Giovanni di Francesco.
24	23556	Rhodio Giuseppe fu Nicola.
25	23605	Pellegrini-Venuti Francesco fu Domenico.
26	23807	Scalise Francesca-Maria di Tommaso.
27	24835	De Paula Silvia in Varano fu Antonino.
28	24837	De Munda Vincenzo e germani fu Luca, ed altri.
29	25138	Banca Popolare di Catanzaro.
30	25322	Scarnati Nicola fu Domenico.
		Scarnati Rosa e Faustina di Nicola.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
31	24887	Ferraggina Fabrizio fu Vitaliano.
32	24889	Trapasso Giovanni fu Dilamante.
33	8903	Prestia Antonietta fu Giuseppe.
34	14574	Mancini Temistocle, Savino, Domenico fu Gaetano.
35	19232	Cimino Chiara ed altri fu Giuseppe.
36	20181	Sestito Francesco fu Giuseppantonio.
37	20525	Cavalieri Luigi, Pasquale fu Antonio.
		Marano Giovanni di Antonio.
38	22828	Curcio Eugenia Renata fu Gaetano.
		Curcio Concetta fu Francesco.
39	23099	Folino Carlo fu Filippo.
40	23192	Santulli Anna fu Francesco.
41	23279	Conidi Francesco fu Antonio.
42	23544	Squillace Ernesto Paolo fu Filippo.
		Squillace Filippo di Ernesto-Paolo.
		Squillace Laura fu Filippo.
43	23545	Trapuzzano Luigi di Gennaro.
44	23555	Galateria Giuseppina e Teresina fu Antonino e Mungo Teresa.
45	23786	De Septis Agnese di Luigi.

PROVINCIA DI MESSINA.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
103	19063	Sebastiani Matilde fu Ettore.
104	30733	De Francesco Ofelia di Giovanni.
105	25810	Raffaele Francesco di Antonino.
106	30227	Brigandi Lo Mundo Tommaso fu Eugenio.
107	21441	Mezzasalma Maria fu Nicola.
108	29521	Pollicino Vincenzo fu Pasquale.
109	20657	D'Amico Fortunato fu Pietro.
110	23392	Fulci Francesco e Luigi fu Ludovico.
111	25710	Romano Antonino Fu Giuseppe.
112	30177	Sindoni Concetto fu Antonino.
113	25713	Calapai Domenico fu Giovanni Battista.
114	29471	Ruggera Michele fu Vincenzo.
115	11638	Natali Michele fu Nicodemo.
116	18631	Cucinotta Placido di Giuseppe.
117	18729	Mazzeo Santi fu Santi.
118	21070	Vaccarino Giovanni fu Giuseppe.
119	21404	Di Giovanni Pietro e Rosario fu Antonino.
120	24528	Pulejo Concetta fu Cesare.
121	25841	Micasia Antonino fu Nunzio.
122	26001	Comitini germani fu Paolo.
123	26034	Fraumeni Concetta di Antonino.
124	26133	De Pasquale Giacomo fu Silvestro.
125	29177	Formica Michele fu Pietro e Dongiovanni Francesca fu Nicolò.
126	29519	Rigano Rosaria di Giuseppe.
127	29893	Natoli Michele fu Nicodemo ed altri.
128	30372	Greco Ada fu Benedetto ed altri.
129	30620	Ciminata Antonino e Vincenzo fu Antonino ed altri.
130	32246	Ristuccia Francesco fu Vincenzo.
131	21028	Genovese Carmelo fu Rosario.
132	30009	Gugliandolo Maria di Felice vedova Saritoro.
133	30562	Basile Felicia, Aurora fu Michele.
134	14204/1	Ferrigno Stefano fu Antonio.
		Ferrigno Domenico fu Paolo.
135	14471-*bis*	Sarao Giuseppe di Giacomo.
136	19445	Denaro Giovanni fu Domenico.
137	22046	Caminiti Pietro fu Carmelo.
138	24611	Scaglione Paolo e Maria fu Filadelfio.
139	24688	Milio-Faraci Francesco di Giacinto.
140	29727	D'Arrigo Maria Concetta fu Antonino.
141	30417	Calandruccio Maria fu Giuseppe ed altri.
142	29392	Caminiti Pietro fu Salvatore.
143	24631	Piccione Salvatore fu Francesco.
144	25997	Bonsignore Rosario fu Giuseppe.
145	29150	Ricciardi Francesco e Giuseppe fu Antonino.
146	29367	Lo Scudo Santi fu Rocco.
		La Macchia Isabella fu Bartolo.
147	29438	Pavone Pasquale fu Salvatore.
		Briguglio Angela fu Giuseppe.
148	30167	Picciolo Fortunato di Giuseppe.
149	30661	Bisarra Gaetano fu Gaetano.
150	19271	Cappello Simone fu Giuseppe.
151	30462	Cambria Tommasina fu Giuseppe.
152	29689	Finocchiaro Giuseppe fu Antonio.
153	29611	Di Pietro Carmelo fu Domenico.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
19	30140	Spadaro Carmela ed Orazio di Rosario.
		Spadaro Rosaria fu Orazio.
		Russo Angela, Giuseppe fu Carmelo.
20	30251	Spinelli Antonino fu Giuseppe.
21	30378	Casella Antonino di Mariano.
22	30779	Pavone Gaetano, Mariannina, Savina fu Achille.
		Merendino Rosina.
23	32232	De Domenico Antonia fu Giovanni ed altri.
24	29421	Sciacca Domenico, Salvatore e Paolina fu Emanuele.
25	29794	Arena Nicolò, Giuseppe, Giovanni, Francesco e Andrea fu Salvatore.
26	19572	Rizzo Michelangelo fu Francesco.
27	29950	Maimone Amerigo di Emanuele.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
61	13474	Barbera Giovanni fu Letterio.
62	18944	Dalia Domenico fu Sante.
63	21068	Briguglio germani di Carmelo.
64	20122	Parisi Gaetano fu Antonino.
65	21029	Flaccomio Emilio fu Cosimo.
66	25693	Cassisi Agata fu Francesco.
67	18950	Gatto Antonio di Salvatore.
68	18974	Raneri Lorenzina fu Giuseppe.
69	20124	Gugliotta Aurora e sorelle di Placido.
70	25681	Vitali Andrea fu Lorenzo.
71	18727	Puglisi Mattia fu Francesco.
72	18991	Biondo Antonino fu Alfio.
73	21145	Tamà Antonina fu Melchiorre.
74	15698	Bonaccorsi Margherita fu Luigi.
75	18943	Galassi Giuseppe fu Augusto e consorte.
76	25678	Palamara Francesco fu Francesco.
77	22279	Costa Angelo fu Giuseppe.
78	22698	D'Andrea Giuseppe fu Antonino.

N. del Turno	Posizione	Ditta
79	19931	Todaro Matilde fu Salvatore.
80	19656	Lisciotti Nicola fu Francesco.
81	25698	De Gaetani Luigi.
		(Govern. Confraternita San Basilio degli Azzurri).
82	25709	Scolaro Giuseppina fu Gaetano.
83	19967	Sgroi germani fu Pietro.
84	26660	Anselmo Gaetano fu Domenico.
85	25722	Romeo Filippo fu Antonino ed altra.
86	25733	Puglisi Giuseppe fu Domenico ed altro.
87	12358	Pino Pietro fu Francesco.
88	19574	De Meo Rosina fu Pietro.
89	20733	Runcio Aliata Benedetto fu Francesco.
90	25702	Lanzarotto Antonia fu Letterio.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
23	22661	Società Anonima Immobiliare Calabro-Siculo-Fides.
24	30882	Carbone Francesco di Leonardo.
25	21737	Sarlo Antonio fu Luigi.
26	24366	Lombardo Ester fu Domenico.
		Lombardo Carolina fu Francesco.
27	20684	Polimeni Giuseppe e Natale fu Francescantonio.
		Caracciolo Demetrio di Antonio.
28	19073	Albanese Nicola fu Francesco.
29	27747	Griso Matilde fu Bartolo.
30	29095	Ruffo Gaetano fu Nicola.
31	29067	Catalano Pasquale ed Eugenia fu Domenico.
32	22323	Attinà Angelo fu Domenico.
33	27595	Galatti Luigi e Domenico di Pasquale.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
7	21778	Franco Nicola fu Ignazio.
8	27857	Albanese Beniamino di Vincenzo.
9	30845	Artuso Antonino fu Fortunato.
		Marcianò Giuseppina fu Francesco.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
13	24323	Bornino Maria Chiara ved. Polifrone fu Gaetano.
14	24344	Macrì Giuseppe fu Vincenzo e Macrì Vincenzo di Giuseppe.
15	24435	Contestabile Carmelo di Vincenzo.
16	18647	Loschiavo Alessandro fu Giuseppe.
17	20860	Monti Gaetano fu Gaetano.
18	21359	Musicò Pasquale fu Fortunato.

PROVINCIA DI AQUILA.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
43	13157	Scafati Michele fu Pietro Paolo.
44	5211	Peluso Gaetano, Concetta e Francesco fu Paolo.
45	23110	D'Alessandro-Tavani Rosa fu Alessandro.
46	15004	Cesareo Agata ed altri.
47	3201	Procacciante Gaetano fu Giovanni e D'Agostino Maria e Antonina fu Michele.
48	17139	Giuliani Antonio, Rossi Giuseppe e D'Angelo Vincenzo.
49	13694	Faniani Carmine ed altri.
50	26333	Mancini-Argoli Francesco, Margherita, Cecilia fu Luigi.
51	24194	Angeloni Rocco e Gaetano fu Serafino.
52	16945	Di Legge Maria fu Angelo.
53	12667	Sabatini Vincenzo fu Giuseppe.
54	27974	Giacomini Antonio ed altri.
55	26583	Di Cintio Antonio e Maria fu Nicola ed altri.
56	18920-*bis*	Bianchi Francesca fu Sebastiano.
57	22751	Michetti-Gigotti Gaetano di Luigi.
58	26278	Sidoni Giovanni e Pia fu Vincenzo ed altri.
59	15211	Polla Sabatino fu Vincenzo.
60	4818	Petrucci Roccantonio fu Francesco ed altri.
61	14203-*bis*	Tullio Leonardo fu Pasquale ed altri.
62	18835	Di Pietro Francesco fu Giuseppe.
63	6293	Liberati Vitantonio fu Domenico.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
5	31047	Trippitelli Pelino fu Giuseppe.
6	10004	Colantoni Angelo e Arturo di Francesco ed altri.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
65	1522	Ludovici Gustavo e Vincenzo fu Teodorico.
		Antolli Fortunato fu Franco e D'Amadio Giuseppe e F.lli fu Marco.
66	5332	Altomonte Samuele fu Cesidio ed altri.
67	6291	Ridolfi Vienna, Attilio e Giustino fu Paolo.
		Di Renzo Berardino fu Giuseppe.
		Fracassi Nazzareno fu Francesco.
68	6295	Trinchini Domenico ed altri fu Pietrantonino.
69	6510	Fidanza Angela, Attanasio, Teresa, Maria ed Antonio fu Carlo.
		Rodorigo Giuseppina fu Pietro.
70	6513	Amadoro Antonino fu Angelo.
		Julianello Antonio fu Filippo.
		Michetti Antonio fu Vincenzo.
71	6514	Nuccitelli Giuseppe e Vittorio fu Antonio.
		Macchia Giacinta di Pio ed altri.
72	6525	Rubeo Alfredo, Antonio, Romolo, Elvira ed Elena fu Francesco.
73	6800	Sebastiani Antonio fu Luigi.
		Spallone Camillo fu Luigi.
74	7035	Santacasa Emilia fu Carmine.
75	6110	Cimini Pasquale e F.lli fu Pietro e Santilli Lucia e germani fu Pasquale ed altri.
76	23363	Fortuna Angela fu Nicola; Alviani Ettore; Sorgi Agostino; Jannotti ed altri.
77	25362	Eredi di Del Principe Angelo fu Filippo.
78	24899	Placidi Roberto, Mario, Emilio fu G. Battista.
79	7624	Di Berardino Berardino fu Antonio.
80	7691	Lolli Angelo, Angela Maria fu Giuseppe.
		Giffi Giuseppina fu Francesco.
81	22076	Raglione Nunzio fu Mattia.
82	19417	Trella Loreto ed altri.
83	7917	Costanzi Giovanni fu Giovan Dionisio ed altri.
84	8147	Babusio Felice fu Giovanni.
85	8146	Felli Agostino fu Arcangelo ed altri.
86	23176	Di Pizzo Luigi ed Anna fu Luca.
87	8153	Di Giambattista Paolina fu Antonio ed altri.
88	8015	De Martinis Silvestro fu Liborio ed altri.
89	22019	Decina Giuseppe fu Giacomo.
90	22081	Di Nicola Giuseppe Francesco ed altri.
91	24183	Lusi Luigi fu Ermenegildo.
92	31060	Jacoboni Liberato e Cesidio fu Giorgio; Jacoboni Orante di Cesidio e De Santis Bernardino fu Rinaldo.
93	24185	Di Stefano Angelina e germani; Palemmo Rocco ed altri.
94	23035	Aureli Federico fu Giuseppe.
95	22684	Sannarelli Domenico di Giovanni.
96	8752	Rossi Ugo fu Giosuè e Mariancila Lorenza di Felice.

PROVINCIA DI CATANIA.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
23	24275	Pavone Antonino fu Sebastiano.
24	26630	Sorbello Giuseppe e germani di Angelo.
25	26636	Battiato Murabito Salvatore e Rosaria fu Giuseppe.
26	26679	Spina Salvatore ed altri fu Salvatore.
		Eredi di Di Grazia Angela fu Rosario.
27	24235	Tomarchio Salvatore di Giuseppe.
28	24253	Leotta Sebastiano fu Giovanni.
29	19758	Musumeci Giuseppina fu Sebastiano.
30	26692	Strano-Anastasi Venera fu Sebastiano.
31	26635	Cusmano Salvatore fu Francesco.
32	24225	Finocchiaro Sebastiano fu Michele.
33	26538	Pavone Giovanni fu Sebastiano ed altri.

II. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
9	23773	Panebianco Sante ed Antonino fu Mariano.
10	24219	Leonardi-Calì Enrichetta fu Gaetano.
11	24226	Raciti Sebastiano fu Filippo e Raciti Camillo ed altri.
12	24293	Raciti Nunzio fu Salvatore.

PROVINCIA DI FIRENZE.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
7	22348	Tronconi Caterina fu Sante; Tronconi Annibale ed altri fu Angiolo e Nati Filomena fu Angiolo.
8	22181	Dufour-Berte Maria Teresa fu Ottavio.
9	22169	Colacchioni germani fu Michele.

II. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
3	22102	Dallai Michele, Sante fu Lorenzo. Gigli Augusta, e germani fu Giovanni.

PROVINCIA DI FORLI'.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
5	12687	Caselli Domenico e Pietro fu Matteo.
6	23093	Vignali Pietro fu Giuseppe.

II. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
5	26600	Tebaldi Pietro fu Vincenzo.
6	15097	Valeri Livio fu Sebastiano.

PROVINCIA DI FROSINONE.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
17	26767	Bastardi Flaviano fu Pietro.
18	27063	Società Cartiere Meridionali - Isola del Liri.
19	27064	Società Cartiere Meridionali - Isola del Liri.
20	26971	Delli Cicchi Gerardino di Nicola.
21	26991	Gemma Amato fu Gennaro.
22	27004	Grimaldi Rocco fu Antonio.
23	26962	Zangrilli Giulio Cesare fu Gaetano.
24	26788	Giangrande Antonio fu Nicola.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
3	25375	Cervini Carlo di Pietro e Colafrancesco Maria di Donato.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
23	32459	Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo in Arpino.
24	9318	Annoni Luisa fu Nicola.
25	24099	Genovesi Giuseppe fu Arcangelo.
26	22128	Beneficio Parrocchiale SS. Annunziata. Testa Vincenzo fu Giovanni.
27	26776	Bologna Vincenzo fu Ferdinando.
28	23687	De Andreis Francescantonio fu Giuseppe.
29	26759	Bottoni Rocco e Antonio fu Pasquale.
30	18663	Bonanni germani fu Celestino.
31	18909	Lauri Vincenzina fu Luigi.
32	26995	Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio.
33	26729	Palmerini Francesco fu Pasquale; Di Rocco Crescenzo di Luigi e Di Rocco Luigi fu Pasquale.

PROVINCIA DI LUCCA.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
9	15003	Tellini Alberto, Carlo fu Angelo e Tellini Fernanda ed altri fu Francesco.
10	21533	Comune di Pieve Fosciana.
11	23034	Santarini Annunziata.
12	27138	Nelli Giuseppina ed altri.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
3	22901	Morganti Ettore fu Paolo ed altri.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
21	32447	Paolani Antonio fu Paolo.
22	11362	Giovannoli Silvio, Domenico, Aurelio, Marco fu Bartolomeo.
23	11363	Regoli Sabatino di Luigi; Brega Vincenzo fu Giuseppe ed altri.
24	11364	Colli Jacopo e Pietro fu Giov. Maria.
25	11548	Giovannini Electa di Giovanni.
26	11884	Magera Cesare, Geremia, Domenico fu Giovanni.
27	11888	Bacci Bartolomeo fu Andrea.
28	11889	Giorgi Carlo fu Prospero ed altri.
29	11896	Lorenzetti Agnese fu Nicodemo.
30	12648	Mazzoni Lucia fu Pietro.

PROVINCIA DI MASSA.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
9	32069	Società Idroelettrica Ligure.
10	12736	Galletti Nicola fu Tommaso.
11	19920	Eredi Rossi Giuseppe e Nicolò di Lorenzo.
12	20284	Bianchini Luigi fu Giuseppe.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
3	18001	Ruggeri Giovanni fu Sante.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
21	7605	Serafini Giuseppe fu Giovanni Antonio.
22	9981	Paolucci Antonio fu Evaristo e Bocci Ines fu Luigi.
23	10079	Scabenelli Biagio fu Baldassarre.
24	10224	Bezzenghi Egle fu Achille.
25	10734	Beneficio Parrocchiale di San Pietro in Corlaga.
26	11094	Noceti Carlo fu Giovanni.
27	11096	Trusendi Adamo fu Alessandro.
28	18963	Santini Letizia fu Isidoro; Santini Luciano Ida fu Alfonso.
29	11601	Lorenzini Paolo fu Domenico.
30	10789	Giovannini Ugo, Cirillo, Arturo, Clarice di Luigi.

PROVINCIA DI PARMA.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
5	24139	Manici Aulio fu Giuseppe.
6	25382	Freddi Giuseppe ed altri fu Domenico. Freddi Ercole ed altri fu Pietro. Freddi Pietro ed altri fu Giacomo. Freddi Liduina ed altri fu Geremia.

II. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
7	8159	Conforti Antonio e germani fu Domenico.
8	19209	Guatteri Pietro fu Giuseppe.
9	24138	Bazzini Felice e Luigi fu Alberto.

PROVINCIA DI RIETI.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
7	17993-*bis*	Caprioli Rodolfo ed altri.
8	11792	Leonardi Giulio fu Domenico.
9	31099	Cianetti Celestino fu Pietro.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
5	18195	Moretti Renato e germani fu Giovanni.
6	14700	Malpadi Eva fu Lorenzo.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
11	13532	Fornari Filippo fu Giovanni.
12	22468	Piacentini Ida fu Marciano.
13	22470	Piacentini Ida Lucia ed altri fu Pio.
14	16327	Troiani Felice Antonio fu Luigi.
15	17953	Comune di Poggio Nativo.

(9243)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	540439	140 —	Alfieri *Aniceto* fu Pietro presunto assente sotto la curatela speciale di Malinverno Giuseppe fu Carlo dom. a Como.	Alfieri *Angelo* fu Pietro ecc. come contro.
»	28264	260 —	Porcu-*Folesa* Emanuele fu Ponziano, dom. a New York.	Porcu-*Follesa* Emanuele fu Ponziano, dom. a New York.
»	32683	40 —	*Folesa* Emanuele fu Ponziano, dom. a New York.	*Follesa* Emanuele fu Ponziano, dom. a New York.
Buoni del Tesoro Novennale 7ª serie.	1135 1136 1137	Cap. 1000 — » 1500 — » 2000 —	*Cappello* Emilia, *Cappello* Maria, *Cappello* Angelo fu Luigi minori sotto la p. p. della madre *Sabbioni* Pia ved. *Cappello*.	*Capello* Emilia, *Capello* Maria, *Capello* Angelo fu Luigi minori sotto la p. p. della madre *Sabioni* Pia ved. *Capello*.
Cons. 5 %	151324	105 —	*Pietrini* Agostino di Luigi, dom. a Cuneo.	*Petrini* Agostino di Luigi, dom. a Cuneo.
3,50 %	817288	9800 —	*Pelizzari* Galeazzo fu Marino, dom. a Genova vincolata.	*Pellizzari* Galeazzo fu Marino, dom. a Genova, vincolata.
Cons. 5 %	51507	100 —	*Verdi Antonio* di Saverio, dom. a Ramacca (Catania).	*Verde Antonino* di Saverio, dom. come contro.
» Littorio	15244	85 —	Serra *Angela* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Piacentini Rita, ved. Serra, domiciliata a Roma.	Serra *Santa-Angela* fu Luigi, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	392624	10 —	Serra Orlando ed *Angela-Santa* fu Luigi, minori ecc. come la precedente.	Serra Orlando e *Santa-Angela* fu Luigi, minori ecc. come contro.
3,50 %	705228	143,50	Berrini Pietro, Riccardo e Rosa di *Giuseppe*, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dal matrimonio di Berrini *Giuseppe* fu Pietro con Salina *Adele* di Stefano, dom. a Taino (Como); con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Berrini *Giuseppe* fu Pietro e Salina *Adele* di Stefano, dom. a Taino (Como).	Berrini Pietro, Riccardo e Rosa di *Carlo-Giuseppe-Pietro*, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri dal matrimonio di Berrini *Carlo-Giuseppe-Pietro* fu Pietro con Salina *Maria-Adele* di Stefano, dom. a Taino (Como) con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Berrini *Carlo-Giuseppe-Pietro* fu Pietro e Salina *Maria-Adele* di Stefano, dom. a Taino (Como).
Cons. 5 %	438496	245 —	Di Franco Manlio fu *Vincenzo*, minore sotto la tutela di Di Franco Pasqualina fu Vincenzo, dom. a Napoli.	Di Franco Manlio fu *Francesco*, minore ecc. come contro.
»	139392	300 —	Sequi-*Cecconi Chicca* fu Pietro, *nubile*, dom. a Cagliari.	Sequi *Francesca* fu Pietro, *minore sotto la p. p. della madre Cecconi Francesca fu Antonio, ved. di Sequi Pietro*, dom. a Cagliari.
» »	539594 539595	110 — 110 —	Dolciamore Giovanna, Dolciamore Girolamo fu Martino minori sotto la tutela di Rossiello Emanuele dom. a Bitonto (Bari); con usuf. ad *Amurri Anna* di Giuseppe, domiciliata a Bitonto.	Intestate come contro; con usufrutto a *Murro Maria-Anna* dom. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	236445	85 —	Pastormerlo *Paolina* fu Eusebio moglie di Carnevale Baraglia Francesco fu Giovanni, dom. a S. Biagio frazione del comune di Garlasco (Pavia), vincolata.	Pastormerlo *Maria-Paola-Virginia* fu Eusebio, moglie ecc. come contro.
»	87778	820 —	Soria *Amelia* fu Cesare, moglie di Santilio *Nicola* fu Raffaele, dom. a Terlizzi (Bari) vincolata.	Soria *Maria-Amelia* fu Cesare, moglie di *Nicolò o Nicola* ecc. come contro.
»	42483	315 —		
3,50 %	734043	364 —	Intestata come la precedente, vincolata.	Intestata come la precedente, vincolata.
Prestito Naz. 4,50 %	6420	6600 —	Intestata come la precedente, vincolata.	Intestata come la precedente, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7114)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso al posto di primario chirurgo nell'Ospedale principale di Bengasi.

IL MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 febbraio 1928, n. 355;

Visto l'ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con Regio decreto 20 marzo 1933, n. 702;

Visti i decreti Ministeriali 30 aprile 1929, n. 129, e 27 dicembre 1929, nn. 345 e 346;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina al posto di primario chirurgo dell'Ospedale coloniale principale di Bengasi;

Considerato che, trattandosi di tecnico che deve disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza, si rende necessario provvedere alla nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso ed a particolari condizioni, in deroga alle norme vigenti per l'assunzione del personale a contratto giusta quanto previsto dall'art. 22 del contratto-tipo, approvato col citato decreto 30 aprile 1929, n. 129;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Vista l'autorizzazione del Capo del Governo, a procedere d'urgenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 16 giugno 1932-X;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli, salva la facoltà prevista nel seguente art. 13, al posto di primario chirurgo dell'Ospedale coloniale principale di Bengasi.

Art. 2.

Al vincitore del concorso al posto di primario chirurgo è corrisposto lo stipendio iniziale di L. 19.000 oltre la indennità di servizio attivo di L. 5200, da ridursi l'uno e l'altra del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e competono inoltre una indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della Colonia (pari, cioè, secondo le norme oggi in vigore, ai tre quarti dello stipendio), nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo che, previsti dall'art. 15 del contratto-tipo approvato con i decreti Ministeriali del 30 aprile 1929, n. 129, e 27 dicembre 1929, nn. 345 e 346, o comunque estesi al personale a contratto, risulteranno a lui applicabili.

Art. 3.

La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto-tipo.

Per la riconferma in servizio e per il licenziamento del medesimo saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 2 del contratto-tipo sopradetto.

Art. 4.

Il concorrente che abbia ottenuta la nomina al posto di primario chirurgo, sarà iscritto al grado 7° della tabella sopra menzionata, e potrà conseguire, durante il servizio, gli aumenti periodici stabiliti dallo stesso contratto-tipo sopradetto.

Art. 5.

Per tutto quanto non è stato specificato sopra valgono le disposizioni del contratto-tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 4 (ultimo capoverso), 7, 9 a 14, 16 e 17.

Art. 6.

All'atto della nomina il vincitore del concorso sarà iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei sanitari, secondo le norme vigenti.

Art. 7.

Il vincitore del concorso, al momento dell'accettazione della nomina, dovrà sottoscrivere il contratto che sarà costituito:

a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità e portante la dichiarazione di accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;

b) da un esemplare del presente bando di concorso;

c) da un esemplare del contratto-tipo, per le norme a cui il presente decreto si riporta.

Art. 8.

Possono partecipare al concorso tutti i sanitari che, con i documenti presentati dimostrino:

a) di non aver superato l'età di anni 45 alla data del presente decreto;

b) di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in una delle Regie università del Regno;

c) di avere un periodo di esercizio professionale non inferiore ad anni 10, e di avere prestato servizio, per almeno tre anni compiuti, presso una Regia clinica universitaria, o presso un ospedale coloniale o un pubblico ospedale con la qualifica di aiuto effettivo, o di primario effettivo.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari al tempo per cui anteriormente a tale data, appartennero al Partito.

I medici coloniali che abbiano prestato servizio effettivo per almeno sei anni negli ospedali o nelle infermerie coloniali possono partecipare al concorso indipendentemente dall'età.

Art. 9.

Chiunque intenda concorrere, dovrà far pervenire al Ministero delle colonie - Ufficio del personale - entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 5 scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente decreto ed indicando il nome, cognome e paternità, il luogo e la data di nascita nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero, e non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

I concorrenti che risiedono in Colonia possono far pervenire entro il termine suindicato, le proprie domande alla sede del Governo della Colonia ove risiedono, per l'inoltro al Ministero.

Art. 10.

Alla domanda i candidati devono unire:

a) il certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale) in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto Reale;

b) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 legalizzato dal presidente del Tribunale;

c) il certificato di buona condotta morale politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune ove il candidato ha domicilio e la sua abituale residenza almeno da un anno o in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto e legalizzato dal Prefetto.

Per i residenti nelle Colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative della Colonia;

d) il certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 10, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

e) documento comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

f) il certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o da un medico militare in attività di servizio o dall'ufficiale sanitario del Comune, o dal direttore di sanità della Colonia di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, che ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto, quella del direttore di sanità della Colonia dal Segretario generale;

g) il diploma in originale o in copia notarile della laurea in medicina e chirurgia, conseguita in una Regia università del Regno;

h) i certificati comprovanti il possesso dei requisiti indicati nella lettera *c*) del precedente articolo 8, e il certificato di iscrizione in uno degli albi degli Ordini dei medici del Regno;

i) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti, ed agli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

l) il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato in carta legale dal segretario federale della Provincia in cui risiede l'interessato;

m) stato di famiglia su carta da bollo da L. 2 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio di una Amministrazione dello Stato, od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Alla domanda stessa il concorrente dovrà unire, oltre il certificato dei punti ottenuti agli esami universitari speciali e di laurea, tutti quegli altri titoli scientifici e di servizio che il concorrente crederà di produrre.

I documenti ed i titoli devono essere descritti in un elenco in due originali, dei quali uno sarà unito agli atti e l'altro sarà restituito al concorrente con indicazione di ricevuta.

Art. 11.

Il Ministro per le colonie giudica della regolarità delle domande di ammissione al concorso di cui al presente decreto e della relativa documentazione e dichiara le ammissioni. È in sua facoltà di negare con provvedimento definitivo ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

I concorrenti ammessi, ne ricevono comunicazione scritta al domicilio da essi indicato, a norma del precedente art. 9.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice per il concorso al posto indicato dal presente decreto è presieduta da un segretario generale di colonia, ed è costituita da due funzionari della carriera direttiva coloniale di grado non inferiore al 6°, da un funzionario medico di ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica del Regno, di grado non inferiore al 6°, da un ufficiale superiore medico del Regio esercito, e da tre docenti di clinica chirurgica di una Regia università del Regno.

Funziona da segretario un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione coloniale, di grado non inferiore al 9°.

Art. 13.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di 10 punti.

Conseguono la idoneità quei concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi.

Sono titoli preferenziali, a parità di merito, il servizio prestato in Colonia e la libera docenza in medicina od in igiene coloniale.

È fatta comunque salva alla Commissione giudicatrice del concorso al posto di cui al presente decreto, la facoltà di sottoporre i concorrenti che hanno conseguito la idoneità a norma del comma che precede ad una prova di esame pratico consistente nell'esame clinico di un infermo comprese le eventuali ricerche pertinenti la specialità ed il susseguente referto.

L'argomento d'esame potrà essere assegnato, o singolarmente a ciascun aspirante, o a gruppi di aspiranti, a giudizio della Commissione esaminatrice.

Ove sia disposta la prova d'esame di cui al comma precedente, i concorrenti ne saranno informati con il preavviso di dieci giorni. Per la prova medesima, ogni commissario dispone di 10 punti.

Avranno superato la prova quei concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi. Tale votazione verrà aggiunta a quella complessiva già ottenuta nella valutazione dei titoli.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che abbia ottenuto il maggior numero dei punti, e non meno di otto decimi.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, e della legge 6 giugno 1929, n. 1024. Restano ferme le disposizioni vigenti in favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, nonchè in favore degli ex combattenti in genere.

Art. 14.

In caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per le colonie potrà, a suo giudizio insindacabile, o aprire altro concorso o procedere alla nomina di quel candidato idoneo che sussegua in graduatoria immediatamente il concorrente che abbia rinunciato al posto.

Art. 15.

Qualora entro 10 giorni dall'invito rivoltogli, il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'art. 7 del presente decreto, s'intenderà decaduto per tacita rinunzia, e l'Amministrazione potrà procedere senza alcun avviso all'apertura di un nuovo concorso od alla nomina di altro concorrente, secondo quanto è prescritto nel precedente art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: JUNG. — *Il Ministro per le colonie:* DE BONO.

(9235)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.